*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 142° — Numero 104**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 7 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## COMUNICAZIONE IMPORTANTE

**In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.**

**Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it**

**È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.**

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



### SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 109

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 2001.

**Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 e delle relative istruzioni.**

**01A4781**

### SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 110

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001.

**Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione «UNICO 2001 - Persone fisiche», dei dati riguardanti la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef e per l'effettuazione del versamento telematico.**

**01A4444**

### SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 111

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2001.

**Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato: modifiche alla deliberazione n. 14/99 del 26 ottobre 1999.** (Deliberazione n. 1/2001).

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2001.

**Adozione del progetto di variante del Piano di stralcio delle fasce fluviali.** (Deliberazione n. 6/2001).

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2001.

**Adozione della variante di Piano stralcio delle fasce fluviali.** (Deliberazione n. 7/2001).

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2001.

**Adozione del progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione.** (Deliberazione n. 15/2001).

**01A3859**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2001.

**Sospensione dalla carica di consigliere della regione Lombardia.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, e dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa in data 6 dicembre 2000, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Milano nei confronti della sig.ra Milena Bertani, consigliere regionale della regione Lombardia;

Vista la comunicazione in data 18 dicembre 2000, n. 10508/2635 del commissario del Governo nella regione Lombardia;

Vista l'ordinanza emessa in data 31 gennaio 2001 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Milano con la quale nei confronti della sig.ra Milena Bertani viene disposta la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari;

Considerato che, per il periodo dell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della sig.ra Milena Bertani, ne consegue la sospensione dalla carica di consigliere regionale;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

La sig.ra Milena Bertani è sospesa dalla carica di consigliere della regione Lombardia, a decorrere dalla data del 6 dicembre 2000, fino al 31 gennaio 2001.

Roma, 9 aprile 2001

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO

*Il Ministro per gli affari regionali*
LOIERO

*Il Ministro dell'interno*
BIANCO

**01A4947**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2001.

**Operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti la legge 23 agosto 1988, n. 400, e il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visti gli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale dispone che, nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della riforma dell'organizzazione del governo e il termine stabilito dal comma 1 dello stesso articolo, si può provvedere con regolamento al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dallo stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di stabilire la decorrenza dell'operatività di specifiche disposizioni dello stesso decreto legislativo, al fine di distribuire gli adempimenti necessari alla piena attuazione e al completamento della riforma dell'organizzazione del governo entro l'arco temporale intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo e quella di cui all'art. 55, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante il regolamento concernente le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni sulla organizzazione e sul personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante il regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica il 3 dicembre 1999, n. 549, recante il regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, recante il regolamento sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a norma dell'art. 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276, recante disposizioni relative alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di articolare gli adempimenti necessari all'attuazione della riforma secondo scadenze coordinate, in modo da anticipare la riorganizzazione degli apparati ministeriali, ai fini della costituzione e della piena funzionalità dei nuovi ministeri nei tempi previsti dall'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Considerato che sono in corso di registrazione i regolamenti di organizzazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del Ministero delle attività produttive, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti dall'art. 55, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

Ritenuto necessario anticipare la decorrenza di tutte le misure idonee ad adeguare l'organizzazione dei singoli ministeri in funzione degli accorpamenti di strutture previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Considerato che si è già provveduto a trasferire ai ministeri, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 30 luglio 1999, n. 303, alcune strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per la funzione pubblica, delegato al coordinamento dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Decreta:

Art. 1.

1. L'operatività delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, limitatamente alla difesa del suolo, e di cui al comma 1, lettera *d)*, dello stesso articolo, limitatamente alla gestione e tutela delle risorse idriche, decorre dal 1° giugno 2001.

2. Dalla data di cui al comma 1, decorre l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, limitatamente alle funzioni e ai compiti in materia di difesa del suolo e di gestione e tutela delle risorse idriche e alle inerenti risorse. Conseguentemente, dalla stessa data, in attesa della istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 e secondo le modalità di cui all'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la direzione generale della difesa del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche, di cui all'allegata tabella.

3. Sino all'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le strutture trasferite continuano a svolgere i loro compiti.

Art. 2.

1. L'operatività delle disposizioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, limitatamente alle funzioni relative allo sviluppo e alla vigilanza della cooperazione e all'attuazione delle politiche di coesione e di cui al comma 1, lettera *c)*, dello stesso articolo, limitatamente alle funzioni in materia di stampa, editoria e produzioni multimediali, decorre dal 1° giugno 2001.

2. Dalla data di cui al comma 1, decorre l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, a partire dalla stessa data, in attesa della istituzione del Ministero delle attività produttive ai sensi degli articoli 27, 28, e 29 e secondo le modalità di cui all'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti:

*a)* dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli uffici con compiti in materia di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici, sovvenzioni alle attività produttive dirette ad attuare politiche di coesione, di cui alla allegata tabella;

*b)* dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la direzione generale della cooperazione;

3. Sino all'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, le strutture trasferite continuano a svolgere i loro compiti.

Art. 3.

1. L'operatività delle disposizioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, decorre dal 1° giugno 2001.

2. Conseguentemente, a partire dalla data di cui al comma 1, sono trasferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica gli uffici con compiti in materia di rapporti con l'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse pubblico, di cui all'allegata tabella.

3. Sino all'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, le strutture trasferite continuano a svolgere i loro compiti.

Art. 4.

1. L'operatività delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, decorre dal 1° giugno 2001.

2. Conseguentemente, a partire dalla data di cui al comma 1, in attesa della istituzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi degli articoli 45, 46 e 47 e secondo le modalità di cui

all'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

*a)* dal Ministero degli affari esteri gli uffici con compiti in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati, di cui alla allegata tabella;

*b)* dal Ministero dei trasporti e della navigazione gli uffici con compiti di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, gli uffici con compiti di organizzazione, previdenza e assistenza del lavoro marittimo, gli uffici con compiti di previdenza e assistenza degli addetti al servizio di trasporto aereo, di cui alla allegata tabella;

*c)* dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli uffici con compiti in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, di cui alla allegata tabella;

*d)* dal Ministero dell'interno gli uffici con compiti in materia di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali, di cui alla allegata tabella.

3. Sino all'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le strutture trasferite continuano a svolgere i loro compiti.

Roma, 10 aprile 2001

*Il Presidente*
*del Consiglio dei Ministri*
AMATO

ALLEGATI

Art. 30

Ministero del tesoro

Ulteriori trasferimenti di funzione

| Ministero | Funzione | Ufficio | Possibile collocazione nell'attuale organigramma del Ministero del tesoro | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Industria | Rapporti con l'Isvap | Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi | Dipartimento del tesoro Direzione IV | | |

Art. 35 comma 3 e 36

Ministero dell'ambiente e del territorio

Ulteriori trasferimenti di funzione

| Ministero | Funzione | Ufficio | Possibile collocazione nell'attuale organigramma del Ministero dell'ambiente | Organico | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavori pubblici | Difesa del suolo | D.G. Difesa del suolo | Servizio tutela acque e risanamento del suolo | | |
| | Gestione e tutela delle risorse idriche | Comitato di Vigilanza sull'uso delle risorse idriche | Servizio per la tutela delle acque | | |

Art. 28 lettere *a)* e *c)*

Ministero dell'industria

Ulteriori trasferimenti di funzione

| Ministero | Funzione | Ufficio | Possibile collocazione nell'attuale organigramma del Ministero dell'industria | Organico | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavoro | Sviluppo e vigilanza della cooperazione | Direzione generale della cooperazione | D.G. per lo sviluppo produttivo e la competitività | 132 | |
| Tesoro | Agevolazioni, contributi, incentivi e benfici, sovvenzioni alle attività produttive diretti ad attuare politiche di coesione | Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione servizio per le politiche di sviluppo territoriale | D.G. per il coordinamento degli incentivi alle imprese | 17 | |

**01A4760**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2001.

**Dichiarazione dello stato di emergenza per il comune di Vicenza per il disinnesco di un ordigno bellico.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Premesso che, in data 15 marzo 2001, nell'area del Cimitero Monumentale di Vicenza è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso risalente alla seconda guerra mondiale;

Considerato che la presenza di detto ordigno provoca enormi disagi alla popolazione;

Considerato che, in data 29 aprile 2001, si svolgeranno le operazioni di disinnesco e di bonifica dell'ordigno bellico;

Considerato che il disinnesco di tale ordigno comporta l'adozione di notevoli misure di sicurezza, fra le quali l'evacuazione di una notevole area cittadina, la sospensione di servizi essenziali, con l'evacuazione di ospedali, istituti di riposo, istituti carcerari, caserme ecc.;

Ritenuto di adottare, con urgenza, ogni utile iniziativa finalizzata al superamento dell'emergenza in atto nel comune di Vicenza e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la nota n. 806/2001 Gab dell'11 aprile 2001, con la quale il prefetto di Vicenza ha chiesto la dicharazione dello stato di emergenza al fine di provvedere con l'urgenza del caso all'esecuzione di tutti gli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Ritenuto che sia necessario promuovere interventi straordinari ricorrendo nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 aprile 2001, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato lo stato di emergenza fino al 15 maggio 2001 nel territorio del comune di Vicenza interessato dall'evento di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2001

*Il Presidente*
*del Consiglio dei Ministri*
AMATO

*Il Ministro dell'interno*
*delegato per il coordinamento*
*della protezione civile*
BIANCO

**01A4749**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**PRESIDENZA**
**DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 aprile 2001.

**Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica in Puglia.** (Ordinanza n. 3125).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2000 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione idrica nella regione Puglia;

Ritenuto che la situazione è tale da chiedere l'adozione di primi provvedimenti straordinari ed urgenti e di avviare sollecitamente l'individuazione di interventi strutturali per consentire l'utilizzazione di risorse idriche aggiuntive;

Considerato che la predetta crisi idrica si è venuta ad aggravare, anche per le attuali condizioni meteoclimatiche di siccità, in una vasta area del territorio della provincia di Foggia, richiedendo che gli interventi necessari vengano posti in essere con riguardo anche alle risorse idriche disponibili negli ambiti territoriali delle limitrofe regioni del Molise, della Campania e della Basilicata;

Vista l'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2000;

Acquisita l'intesa del Ministro dei lavori pubblici;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto della provincia di Foggia è nominato commissario delegato per l'attuazione di primi interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella provincia di Foggia.

2. Il prefetto di Foggia — commissario delegato — predispone, avvalendosi, all'uopo, del provveditore regionale alle opere pubbliche della regione Molise, cui è conferito l'incarico di sub-commissario, entro 15 giorni dalla data della presente ordinanza, sentita la regione Puglia, un piano di interventi straordinari ed urgenti volti a ridurre la situazione di crisi idrica nella provincia di Foggia, comprensivo della stima del fabbisogno finanziario e della parte relativa già coperta.

3. Il piano di cui al comma 1 viene sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, che si esprime in merito sentito il Ministero dei lavori pubblici.

4. Con successiva ordinanza saranno individuate le risorse aggiuntive, sia strumentali che finanziarie, necessarie.

5. Per l'attuazione degli interventi ricompresi nel piano di cui al comma 1, si applicano le procedure e deroghe di cui all'ordinanza n. 3077/2000.

Art. 2.

1. Il prefetto di Foggia — commissario delegato — predispone, con l'apporto tecnico del subcommissario, tutta la documentazione tecnica, acquisendo e, ove necessario, completando quella già esistente presso le amministrazioni pubbliche interessate, al fine di favorire soluzioni razionali per l'approvvigionamento idrico della zona.

2. Entro quindici giorni dalla nomina il commissario delegato presenta al Ministero dei lavori pubblici e al Dipartimento della protezione civile, sentite le regioni Molise, Puglia, Campania e Basilicata, un piano di lavoro comprendente anche la valutazione del fabbisogno per l'aggiornamento urgente dei piani regionali di utilizzazione delle risorse idriche.

Art. 3.

1. Per l'attività di cui alla presente ordinanza è assegnata al commissario delegato una prima somma di lire un miliardo con onere a carico delle disponibilità dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 (Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Restano ferme le competenze attribuite al presidente della regione Puglia in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3077/2000.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2001

*Il Ministro:* BIANCO

**01A4684**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 aprile 2001.

**Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° aprile 1995, 1° ottobre 1995, 1° aprile 1996, 1° ottobre 1998 e 1° aprile 2001, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° aprile 2001 e scadenza 1° ottobre 2001.**

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593437/301 del 29 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 10.774.690.000,00;

n. 594373/311 del 26 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.801.629.866,92;

n. 786758/320 del 25 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 8.083.928.248,92;

n. 472968/351 del 24 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1998, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 10.062.437.563,16;

n. 011435/372 del 26 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2001, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 2001, attualmente in circolazione per l'importo di euro 3.000.500.000,00;

I quali indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle semestralità successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° aprile 2001 e scadenza 1° ottobre 2001;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° aprile 2001, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1º ottobre 2001, è accertato nella misura del:

2,50% per i C.C.T. settennali 1º aprile 1995/2002, (codice titolo 36713), cedola n. 13;

2,50% per i C.C.T. settennali 1º ottobre 1995/2002, (codice titolo 36735), cedola n. 12;

2,50% per i C.C.T. settennali 1º aprile 1996/2003, (codice titolo 36757), cedola n. 11;

2,35% per i C.C.T. settennali 1º ottobre 1998/2005, (codice titolo 126385), cedola n. 6;

2,30% per i C.C.T. settennali 1º aprile 2001/2008, (codice titolo 309710), cedola n. 1.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti C.C.T. con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.882.025.368.105 così ripartite:

L. 521.567.725.155 per i C.C.T. settennali 1º aprile 1995/2002, (codice titolo 36713);

L. 377.651.546.555 per i C.C.T. settennali 1º ottobre 1995/2002, (codice titolo 36735);

L. 391.316.693.760 per i C.C.T. settennali 1º aprile 1996/2003, (codice titolo 36757);

L. 457.864.505.530 per i C.C.T. settennali 1º ottobre 1998/2005, (codice titolo 126385);

L. 133.624.897.105 per i C.C.T. settennali 1º aprile 2001/2008, (codice titolo 309710),

e faranno carico al capitolo 2935 (unità revisionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2001

*Il direttore:* CANNATA

**01A4761**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 marzo 2001.

**Istituzione del Centro servizi nazionale per l'identificazione e la registrazione dei bovini.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 e successive modificazioni, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e in particolare il titolo I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero della sanità per l'applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini, si avvale del Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale».

2. Attività, modalità e compiti del servizio sono stabiliti mediante apposita convenzione.

Il presente decreto inviato alla Corte dei conti per la registrazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2001

*Il Ministro:* VERONESI

*Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2001*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanità, foglio n. 273*

**01A4752**

DECRETO 23 marzo 2001.

**Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «S. Pietro», in Marino.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la società Idrominerale Romana Bognanco S.r.l., con sede in Roma, via di Pietra 84, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua

minerale naturale denominata «S. Pietro» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Marino (Roma);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 30 gennaio 2001: «favorevole affinché la società Idrominerale Romana Bognanco S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale S. Pietro di Marino (Roma) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. In etichetta si autorizza la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici». La dicitura «facilita i processi digestivi» necessita di una documentazione clinica basata sull'uso di tecniche diagnostiche moderne;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «S. Pietro» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Marino (Roma).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 23 marzo 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

**01A4685**

DECRETO 26 marzo 2001.

**Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «San Pellegrino», in San Pellegrino Terme.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 20 maggio 1992 con la quale la società Sanpellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro n. 17-23, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Pellegrino» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgenti San Pellegrino», sita in comune di San Pellegrino Terme (Bergamo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 27 ottobre 1999, del 22 novembre 2000 e del 30 gennaio 2001 secondo cui sulle etichette dell'acqua minerale naturale «San Pellegrino» possono essere riportate le seguenti diciture: «Può avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico. Può favorire le funzioni epatobiliari», con riserva di confermare la dicitura «Stimola la digestione» solo a seguito della presentazione di apposito studio clinico sperimentale effettuato con l'uso di tecniche appropriate;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Pellegrino», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgenti San Pellegrino», sita in comune di San Pellegrino Terme (Bergamo).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico. Può favorire le funzioni epatobiliari».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 26 marzo 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

**01A4686**

---

DECRETO 2 aprile 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Mai Mihai Eugenia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mai Mihai Eugenia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 27 marzo 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical rilasciato il 1992 dal liceo sanitario di Jasi (Romania) alla sig.ra Mai Mihai Eugenia, nata a Jasi (Romania), il giorno 12 dicembre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mai Mihai Eugenia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

*Il dirigente generale:* D'ARI

**01A4671**

---

DECRETO 2 aprile 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Majdenic Terezija Jilija del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Majdenic Terezija Jilija ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra, conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 27 marzo 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra, rilasciato il 1992 dalla scuola infermieri di Rijeka (Fiume) alla sig.ra Majdenic Terenzija Jilija, nata a Brezje (Slovenia), il giorno 16 luglio 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «infermiere».

2. La sig.ra Majdenic Terezija Jilija è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

*Il dirigente generale:* D'ARI

**01A4672**

---

DECRETO 2 aprile 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Berrocal Delia Leonor del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

## IL DIRETTORE
### DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Berrocal Delia Leonor ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria, conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria, conseguito nell'anno 1993, presso la Universidad Femenina del Sagrado Corazon di La Molina (Perù), della sig.ra Berrocal Delia Leonor, nata a Miraflores (Perù) il giorno 31 ottobre 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Berrocal Delia Leonor è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

*Il direttore del Dipartimento:* D'ARI

**01A4769**

---

DECRETO 2 aprile 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Angelini Silvia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

## IL DIRETTORE
### DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Angelini Silvia ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica di San Marino ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, conseguito nell'anno 1998, presso la Scuola infermieri della Repubblica di San Marino della sig.ra Angelini Silvia, nata a Urbino il giorno 6 dicembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Angelini Silvia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

*Il direttore del Dipartimento:* D'ARI

**01A4770**

---

DECRETO 2 aprile 2001.

**Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lovric Ljubica ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pedijatrijska sestra conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 27 marzo 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pedijatrijska sestra rilasciato il 2000 dal Centro per la formazione dei quadri con la specializzazione sanitaria «7 aprile» di Novi Sad (Serbia) alla sig.ra Lovric Ljubica, nata a Irig (Repubblica Serba) il giorno 19 aprile 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Lovric Ljubica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

*Il dirigente generale:* D'ARI

**01A4771**

---

DECRETO 2 aprile 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Caporaletti Alejandra del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Caporaletti Alejandra ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in Argentina ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie

e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1998 presso la Università nazionale di Rosario (Argentina) della sig.ra Caporaletti Alejandra, nata a Alcorta (Santa Fé - Argentina) il giorno 11 maggio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Caporaletti Alejandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

*Il direttore del Dipartimento:* D'ARI

**01A4753**

---

DECRETO 2 aprile 2001.

**Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Guggisberg Daniela Madeleine ha chiesto il riconoscimento del titolo di Diplomierte Pshysiotherapeutin conseguito in Svizzera ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di Diplomierte Pshysiotherapeutin en enfermeria conseguito nell'anno 1991 presso l'ospedale Triemli di Zurigo (Svizzera) della sig.ra Guggisberg Daniela Madeleine nata a Zurigo (Svizzera) il giorno 31 dicembre 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Guggisberg Daniela Madeleine è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di fisioterapista.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

*Il direttore del Dipartimento:* D'ARI

**01A4754**

---

DECRETO 2 aprile 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Durka Renata del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Durka Renata ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito nell'anno 1983 presso il liceo medico di Grudziadz (Polonia) della sig.ra Durka Renata, nata a Markusy (Polonia) il giorno 29 marzo 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Durka Renata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

*Il direttore del Dipartimento:* D'ARI

**01A4755**

DECRETO 12 aprile 2001.

**Riconoscimento del titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza con la quale il dott. Serrano Soto Carlos Ernesto ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Odontologo» rilasciato dalla «Pontificia Universidad Javeriana» di Bogotà (Colombia) in data 7 dicembre 1990;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale, che disciplinano il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio della professione, ed in particolare per le professioni sanitarie;

Sentito il parere della Conferenza dei servizi nella riunione del 22 novembre 2000;

Considerato che l'esercizio professionale dell'odontoiatria è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di odontologo rilasciato in data 7 dicembre 1990, dalla Pontificia Università Saveriana di Bogotà (Colombia), al dott. Serrano Soto Carlos Ernesto, nato a Bogotà (Colombia) il 28 gennaio 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Serrano Soto Carlos Ernesto è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'albo professionale territorialmente competente ed accertamento da parte dell'albo stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

*Il dirigente generale:* D'ARI

**01A4670**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 febbraio 2001.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia portuale T. Gulli, unità di Reggio Calabria.** (Decreto n. 29593).

## IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 862;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Compagnia portuale T. Gulli, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 17 gennaio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 23 ottobre 2000, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° novembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria servizi ausiliari del trasporto industriale, applicato a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unità su un organico complessivo di venti unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia portuale T. Gulli, con sede in Reggio Calabria unità di Reggio Calabria per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 20 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia portuale T. Gulli a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4519**

---

DECRETO 21 febbraio 2001.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fioroni ingegneria, unità di Capranica.** (Decreto n. 29594).

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopracitata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter,* della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 1/2000 in data 1° marzo 2000, con la quale il tribunale di Perugia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fioroni ingegneria;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 7 aprile 2000, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 12 aprile 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Viste le istanze presentate dal commissario giudiziale e dal commissario straordinario della società in questione, con le quali viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 21 novembre 2000;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fioroni ingegneria, sede in Perugia, unità in Capranica (Viterbo), per un massimo di 25 unità lavorative è autorizzata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 novembre 2000 al 4 giugno 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4520**

---

DECRETO 21 febbraio 2001.

**Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Salumificio Di Leonardo, unità di Pianella.** (Decreto n. 29595).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2001, dalla ditta S.p.a. Salumificio Di Leonardo;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2001, della ditta S.p.a. Salumificio Di Leonardo sede in Pianella (Pescara), unità di Pianella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A4521**

---

DECRETO 21 febbraio 2001.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Simar - Società metalli Marghera, unità di Porto Marghera.** (Decreto n. 29596).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 agosto 1999 al 4 agosto 2000, dalla S.p.a. Simar - Società metalli Marghera, via delle industrie n. 22 - 30075 Porto Marghera (Venezia);

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2000 n. 27836 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Simar - Società metalli Marghera, con sede in Porto Marghera (Venezia), per l'unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 5 agosto 1999 al 4 agosto 2000;

Visti gli accertamenti istruttori trasmessi dal servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro di Venezia, a corredo dell'istanza di proroga presentata dall'azienda in argomento per il periodo dal 5 febbraio 2000 al 4 agosto 2000, dai quali emerge che l'azienda ha portato a termine il programma di riorganizzazione secondo le previsioni iniziali ma che, per l'insorgere di difficoltà impreviste, la stessa, in data 17 maggio 2000, ha dovuto procedere alla messa in mobilità di 42 lavoratori risultati eccedenti rispetto alle esigenze della produzione;

Ritenuto, sulla base di detti elementi, di revocare il provvedimento precedentemente adottato e di approvare il programma presentato dall'azienda in parola per un periodo più limitato rispetto a quanto richiesto dalla stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocato il decreto ministeriale 16 febbraio 2000, n. 27836, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale presentato dalla S.p.a. Simar - Società metalli Marghera, con sede in Porto Marghera (Venezia), per l'unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 5 agosto 1999 al 4 agosto 2000.

Art. 2.

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale della S.p.a. Simar - Società metalli Marghera, con sede in Marghera (Venezia), per l'unità di Marghera (Venezia), limitatamente al periodo dal 5 agosto 1999 al 16 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A4522**

DECRETO 21 febbraio 2001.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. A. Menarini Manufacturing Logistics and Services - Gruppo Menarini, unità di Firenze.** (Decreto n. 29597).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° settembre 2000 al 28 febbraio 2002, dalla ditta S.r.l. A. Menarini Manufacturing Logistics and services - Gruppo Menarini;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 2000 al 28 febbraio 2002, della ditta S.r.l. A. Menarini manufacturing Logistics and Services - Gruppo Menarini sede in Firenze, unità di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A4523**

DECRETO 21 febbraio 2001.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simar - Società metalli Marghera, unità di Porto Marghera.** (Decreto n. 29598).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Simar - Società metalli Marghera (Venezia), tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 5 maggio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 5 agosto 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simar - Società metalli Marghera con sede in Porto Marghera (Venezia), unità di Porto Marghera (Venezia) per un massimo di 130 unità lavorative per il periodo dal 5 agosto 1999 al 4 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1999 con decorrenza 5 agosto 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 febbraio 2000, n. 27843.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4524**

DECRETO 21 febbraio 2001.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simar - Società metalli Marghera, unità di Porto Marghera.** (Decreto n. 29599).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Simar - Società metalli Marghera (Venezia), tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 5 maggio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 5 agosto 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simar - Società metalli Marghera, con sede in Porto Marghera (Venezia), unità di Porto Marghera, per un massimo di centotrenta unità lavorative, per il periodo dal 5 febbraio 2000 al 16 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 2000 con decorrenza 5 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4525**

---

DECRETO 21 febbraio 2001.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A. Menarini Manufacturing Logistics and Services - Gruppo Menarini, unità di Firenze.** (Decreto n. 29600).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. A. Menarini Manufacturing Logistics and Services - Gruppo Menarini, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell' approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A. Menarini Manufacturing Logistics and Services - Gruppo Menarini, con sede in Firenze, unità di Firenze, per un massimo di tredici unità lavorative per il periodo dal 1° settembre 2000 al 28 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2000 con decorrenza 1° settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4526**

DECRETO 21 febbraio 2001.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avis Industrie stabiensi meccaniche e navali, unità di Castellammare di Stabia.** (Decreto n. 29601).

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Avis Industrie stabiensi meccaniche e navali, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 24 gennaio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sandacali dei lavoratori in data 20 dicembre 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 23 dicembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato, a ventuno ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centodue unità su un organico complessivo di centoventisette unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 23 dicembre 2000 al 22 dicembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avis Industrie stabiensi meccaniche e navali, con sede in Castellammare di Stabia, unità di Castellammare di Stabia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventuno ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centodue unità, su un organico complessivo di centoventisette unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avis Industrie stabiensi meccaniche e navali, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4527**

---

DECRETO 21 febbraio 2001.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice Lie in liquidazione, unità di Roma.** (Decreto n. 29602).

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 2000, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. Libera informazione editrice Lie in liquidazione - editrice del quotidiano «Avvenimenti ultime notizie»;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice Lie in liquidazione - editrice del quotidiano «Avvenimenti ultime notizie», sede in Palermo, unità di Roma, per un massimo di 24 unità lavorative in CIGS di cui 4 in C.F.L., per il periodo dal 7 luglio 2000 al 6 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, n. 29345.

Roma, 21 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4528**

DECRETO 21 febbraio 2001.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice Lie in liquidazione - editrice del quotidiano «Avvenimenti ultime notizie», unità di Roma.** (Decreto n. 29603).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 2000, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. Libera informazione editrice Lie in liquidazione - editrice del quotidiano «Avvenimenti ultime notizie»;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice Lie in liquidazione - editrice del quotidiano «Avvenimenti ultime notizie», sede in Palermo, unità di Roma, per un massimo di 22 unità lavorative in CIGS di cui 6 in C.F.L., per il periodo dal 7 luglio 2000 al 6 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, n. 29344.

Roma, 21 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4529**

---

DECRETO 21 febbraio 2001.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fata Automation, unità di Pianezza.** (Decreto n. 29604).

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Fata Automation, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 14 giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fata Automation, con sede in Pianezza (Torino), unità di Pianezza, per un massimo di 85 unità lavorative, per il periodo dal 14 giugno 2000 al 13 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 2000, con decorrenza 14 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4530**

---

DECRETO 21 febbraio 2001.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compaq Computer, unità di Milano, Roma e Torino.** (Decreto n. 29605).

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Compaq Computer, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per integrazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 5 ottobre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 marzo 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compaq Computer, con sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 40 unità lavorative, Roma per un massimo di 10 unità lavorative, e Torino per un massimo di 18 unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1999 con decorrenza 1° luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4644**

---

DECRETO 21 febbraio 2001.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calcagno società industriale metalmeccanica edilizia manutenzione, unità di Giammoro.** (Decreto n. 29606).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Calcagno società industriale metalmeccanica edilizia manutenzione, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 novembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dall'8 maggio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 novembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calcagno società industriale metalmeccanica edilizia manutenzione, con sede in Misterbianco (Catania) unità di Giammoro (Messina), per un massimo di 11 unità lavorative, per il periodo dall'8 novembre 2000 al 5 maggio 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 2000 con decorrenza 8 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4645**

DECRETO 21 febbraio 2001.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Net, unità di Andezeno e unità varie di Torino.** (Decreto n. 29607).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. G.F.T. Net, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Net, con sede in Torino unità di Andezeno (Torino) e unità varie di Torino, per un massimo di 240 unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 2000 al 28 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 2000 con decorrenza 1° settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4646**

DECRETO 22 febbraio 2001.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller Elettromeccanica, unità di Villacidro.** (Decreto n. 29613).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Keller Elettromeccanica, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 8 febbraio 2001 n. 29541, con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 20 giugno 2000 al 23 novembre 2000, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Considerato che per il suddetto provvedimento, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, è stata erroneamente applicata la decurtazione del trattamento per presentazione tardiva dell'istanza decorrente dal 24 maggio 2000;

Preso atto che, dalla documentazione agli atti l'effettiva data di presentazione risulta essere quella del 24 giugno 2000, di invio con raccomandata postale, e non quella del 27 giugno 2000, di protocollo presso la direzione provinciale competente, per cui la domanda è stata presentata nei termini di cui al citato art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

Ritenuto, pertanto, di dover annullare e sostituire il citato provvedimento dell'8 febbraio 2001 al fine di ripristinare l'esatto periodo semestrale richiesto dall'azienda;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller Elettromeccanica, con sede in Villacidro (Cagliari), unità di Villacidro (Cagliari), per un massimo di 140 unità lavorative per il periodo dal 24 maggio 2000 al 23 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 2000 con decorrenza 24 maggio 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 febbraio 2001 n. 29541.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4503**

DECRETO 22 febbraio 2001.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sudgessi, unità di Campofranco.** (Decreto n. 29614).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta - Scarl Sudgessi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 13 agosto 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scarl Sudgessi con sede in Caltanissetta, unità di Campofranco (Caltanissetta), per un massimo di 9 unità lavorative per il periodo dal 13 agosto 2000 al 12 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 2000 con decorrenza 13 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

mente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4504**

---

DECRETO 22 febbraio 2001.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fina Cosimo, unità di Bresso.** (Decreto n. 29615).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.r.l. Fina Cosimo, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 9 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 ottobre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fina Cosimo con sede in Bresso (Milano), unità di Bresso (Milano), per un massimo di 2 unità lavorative per il periodo dal 4 aprile 2000 al 30 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 2000 con decorrenza 4 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4505**

---

DECRETO 26 febbraio 2001.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa, unità di Atri.** (Decreto n. 29619).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 1° febbraio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti oo.ss. dei lavoratori in data 28 dicembre 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° gennaio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del dolciario, industria alimentare applicato, a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità su un organico complessivo di 76 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa, con sede in Montesilvano Spiaggia (Pescara) unità di Atri (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità, su un organico complessivo di 76 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4647**

---

DECRETO 26 febbraio 2001.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SGL Carbon, unità di Narni.** (Decreto n. 29616).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. SGL Carbon, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 1° giugno 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 30 agosto 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SGL Carbon con sede in Milano, unità di Narni (Terni), per un massimo di 18 unità lavorative per il periodo dal 1° settembre 2000 al 28 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2000 con decorrenza 1° settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4506**

---

DECRETO 26 febbraio 2001.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilmontaggi, unità di Priolo.** (Decreto n. 29617).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Sicilmontaggi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 4 ottobre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° luglio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente del territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilmontaggi con sede in Siracusa, unità di Priolo (Siracusa), per un massimo di 62 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2001 con decorrenza 1° gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4507**

---

DECRETO 26 febbraio 2001.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Martusciello Gennaro, unità di La Spezia e Taranto.** (Decreto n. 29618).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 5462 del 3 ottobre 2000 pronunciata dal tribunale di Taranto che ha dichiarato il fallimento della S.n.c. Martusciello Gennaro;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 4 ottobre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento.

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 ottobre 2000 al 3 ottobre 2001.

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Martusciello Gennaro, sede in Taranto, unità in:

La Spezia, per un massimo di 1 unità lavorativa;

Taranto, per un massimo di 19 unità lavorative;

è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 ottobre 2000 al 3 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4508**

DECRETO 26 febbraio 2001.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IRTI lavori, unità di Sasso Scalo.** (Decreto n. 29620).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. IRTI lavori inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 8 febbraio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 29 dicembre 2000, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° gennaio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore edilizia applicato a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità su un organico complessivo di 146 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura previsto dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IRTI lavori con sede in Sasso Scalo (L'Aquila), unità di Sasso Scalo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 146 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dallo art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IRTI lavori a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4648**

---

DECRETO 26 febbraio 2001.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MILLA, unità di Celleno.** (Decreto n. 29621).

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. MILLA inoltrata presso la direzione generale del lavoro come da protocollo dello stesso, in data 27 giugno 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 7 giugno 2000, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 5 giugno 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria legno, applicato a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità su un organico complessivo di 17 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Premesso che il contratto di solidarietà non potrà riguardare periodi antecedenti la sua stipula, così come riportato nella circolare n. 33 del 14 marzo;

Considerato che, pur essendo le sospensioni state effettuate in data 5 giugno 2000, il verbale d'accordo è stato stipulato soltanto in data 7 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è autorizzata, limitatamente al periodo dal 7 giugno 2000 al 4 giugno 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,

nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura previsto dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MILLA con sede in Celleno (Viterbo), unità di Celleno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 17 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MILLA a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4649**

---

DECRETO 26 febbraio 2001.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITEL, unità di Siracusa.** (Decreto n. 29622).

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma, 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;

Viste la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazione ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge

23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 1° maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. ITEL con sede in S. Gregorio di Catania (Catania), unità di Siracusa, per un massimo di 3 unità lavorative per il periodo dal 1° settembre 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 2 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariare straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4650**

---

DECRETO 26 febbraio 2001.

**Esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente dalla Consorzio acquedotto intercomunale Sud Canavese, unità di Ciriè.** (Decreto n. 29623).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 40, n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 32, lettera *b)* della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818;

Vista l'istanza della società, Consorzio acquedotto intercomunale Sud Canavese con sede in Ciriè (Torino), datata 9 aprile 1999, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente;

Vista la nota del 27 luglio 1999, con la quale il servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro competente, ha comunicato che, nella fattispecie, sussiste il requisito della stabilità di impiego previsto dalle disposizioni sopra richiamate;

Ritenuto, pertanto, di poter accertare per la società in questione il citato requisito della stabilità di impiego e, conseguentemente di poter esonerare la società medesima dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

Decreta:

Art. 1.

Per quanto in premessa esplicitato ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego indicata in premessa, in favore del personale dipendente dalla società, Consorzio acquedotto intercomunale Sud Canavese con sede in Ciriè (Torino), unità di Ciriè.

Art. 2.

A seguito dell'accertamento, di cui all'art. 1, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

Art. 3.

L'accertamento di cui all'art. 1 nonché l'esonero di cui all'art. 2, decorrono dal 9 aprile 1999, data della domanda della societa in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4651**

---

DECRETO 26 febbraio 2001.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. ITALTEC, unità di Priolo.** (Decreto n. 29624).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° settembre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. ITALTEC, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° luglio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ITALTEC con sede in Siracusa, unità di Priolo (Siracusa), per un massimo di 56 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 2001 con decorrenza 1° gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4652**

DECRETO 26 febbraio 2001.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Uno Montaggi, unità di Priolo.** (Decreto n. 29625).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Uno Montaggi tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° luglio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Uno Montaggi, con sede in Priolo (Siracusa), unità di Priolo (Siracusa), per un massimo di 90 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 2001 con decorrenza 1° gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4653**

---

DECRETO 26 febbraio 2001.

**Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.c.r.l. Ansa Agenzia nazionale stampa associata.** (Decreto n. 29626).

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministriale datato 25 maggio 2000 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.c.r.l. Ansa Agenzia nazionale stampa associata;

Visto il decreto direttoriale datato 19 febbraio 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione altrattamento in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 maggio 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.c.r.l. Ansa Agenzia nazionale stampa associata, sede in Roma, unità di Roma per un massiono di 19 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4654**

---

DECRETO 26 febbraio 2001.

**Proroga del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Carle & Montanari, unità di Milano e Quinto Stampi - Rozzano.** (Decreto n. 29627).

## IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministriale datato 14 aprile 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° settembre 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° settembre 1998 - 31 agosto 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2001, dalla ditta S.p.a. Carle & Montanari;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2001, della ditta S.p.a. Carle & Montanari, sede in Milano, unità di Milano e Quinto Stampi - Rozzano (Milano).

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A4655**

DECRETO 26 febbraio 2001.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. L.M.I. Lazzari Montaggi Industriali, unità di Treviolo e Cantieri Bergamo.** (Decreto n. 29628).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 maggio 2000 al 7 maggio 2001, dalla ditta S.p.a. L.M.I. Lazzari Montaggi Industriali;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 maggio 2000 al 7 maggio 2001, della ditta S.p.a. L.M.I. Lazzari Montaggi Industriali, sede in Treviolo (Bergamo), unità di Treviolo e Cantieri Bergamo (Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A4656**

DECRETO 26 febbraio 2001.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. B.V.M. Italia, unità di Bologna.** (Decreto n. 29629).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 giugno 2000, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 5 giugno 2000 - 4 dicembre 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 dicembre 2000 al 4 giugno 2002, dalla ditta S.p.a. B.V.M. Italia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 5 dicembre 2000 al 4 giugno 2002, della ditta S.p.a. B.V.M. Italia, sede in Bologna, unità di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A4657**

---

DECRETO 26 febbraio 2001.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Cobra Containers, unità di Mondovì.** (Decreto n. 29630).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 ottobre 2000 al 17 ottobre 2001, dalla ditta S.p.a. Cobra Containers;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 ottobre 2000 al 17 ottobre 2001, della ditta S.p.a. Cobra Containers, sede in Mondovì (Cuneo), unità di Mondovì (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A4658**

---

DECRETO 26 febbraio 2001.

**Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. Società europea edizioni, unità di Milano.** (Decreto n. 29631).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 14 giugno 2000, stipulato tra la ditta S.p.a. Società europea edizioni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1º giugno 2000 al 31 maggio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º giugno 2000 al 31 maggio 2002, della ditta S.p.a. Società europea edizioni, sede in Milano, unità di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A4659**

DECRETO 26 febbraio 2001.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carle & Montanari, unità di Milano e Quinto Stampi - Rozzano.** (Decreto n. 29632).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Carle & Montanari tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 26 febbraio 2001 con il quale è stata approvata la proroga del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° settembre 1998, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carle & Montanari, con sede in Milano, unità di Milano, Quinto Stampi - Rozzano (Milano), per un massimo di 17 unità lavorative per il periodo dal 1° settembre 2000 al 28 febbraio 2001,

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 2000 con decorrenza 1° settembre 2000 delibera CIPE 18 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A4660**

DECRETO 4 aprile 2001.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Medusa» a r.l., in Giovinazzo.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 ottobre 2000, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Medusa» a r.l., con sede in Giovinazzo, n. posizione 6607/243843, costituita per rogito del notaio dott. Antonio Serrone in data 19 settembre 1989, repertorio n. 19716, registro imprese n. 25117, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 4 aprile 2001

*Il dirigente:* BALDI

**01A4763**

DECRETO 4 aprile 2001.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Liliana I» a r.l., in Bari.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 novembre 2000, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Liliana I» a r.l., con sede in Bari, n. posizione 2844/143449, costituita per rogito del notaio dott. Giovanni Colletti in data 16 gennaio 1976, repertorio n. 75991, registro imprese n. 8547, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 4 aprile 2001

*Il dirigente:* BALDI

**01A4764**

DECRETO 6 aprile 2001.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cormorano», in Roma.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Società cooperativa edilizia «Cormorano», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gaddi Maurizio in data 12 maggio 1990, repertorio n. 26456, registro società n. 6420/90, tribunale di Roma, busc 31914/248060.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 aprile 2001

*Il dirigente:* CORSI

**01A4762**

DECRETO 9 aprile 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Villaggio Rinascente» a r.l., in Altopascio.**

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI LUCCA

Visto l'art. 2544 codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata, dal quale è risultato che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio

1992, n. 59, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

Società cooperativa «Villaggio Rinascente» a r.l. con sede in Altopascio, costituita per rogito del notaio Pier Antonio Donnini in data 28 settembre 1973 - rep.n.63199 - registro imprese n. 5488 - B.U.S.C. n. 796/134819.

Lucca, 9 aprile 2001

*Il direttore:* SARTI

**01A4466**

---

DECRETO 10 aprile 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Nuova Decima» fra i soci delle associazioni cristiane lavoratori italiani - A.C.L.I. e simpatizzanti di San Matteo della Decima e altre località della provincia di Bologna a r.l., in San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto.**

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento delle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro
l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della società cooperativa sotto indicata, dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Decima» fra i soci delle associazioni cristiane lavoratori italiani - A.C.L.I. e simpatizzanti di San Matteo della Decima e altre località della provincia di Bologna a r.l., con sede in San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Mattioli Gino, in data 18 ottobre 1961, repertorio n. 16406, registro società n. 13995, tribunale di Bologna, busc 1032/71308, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 10 aprile 2001

p. *Il direttore:* GALLINARI

**01A4765**

---

DECRETO 10 aprile 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Edificatrice» tra i soci delle A.C.L.I. di Medicina a r.l., in Medicina.**

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della società cooperativa sotto indicata, dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta:

La società cooperativa «Edificatrice» tra i soci delle A.C.L.I. di Medicina a r.l., con sede in Medicina, costituita con rogito notaio dott. Stame Antonio, in data 16 febbraio 1952, repertorio n. 29079, registro società n. 10204, tribunale di Bologna, busc 247/37192 è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 10 aprile 2001

p. *Il direttore:* GALLINARI

**01A4766**

---

DECRETO 10 aprile 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «San Gioacchino II» a r.l., in Anzola Emilia.**

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della società cooperativa sotto indicata, dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta:

La società cooperativa «San Gioacchino II» a r.l., con sede in Anzola Emilia, costituita con rogito notaio dott. Mario Cornia, in data 28 novembre 1978, repertorio n. 10628, registro società n. 26982, tribunale di Bologna, busc 3184/165715 è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 10 aprile 2001

p. *Il direttore:* GALLINARI

**01A4767**

---

DECRETO 17 aprile 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Agr. Giov. Zoot. Antharium», in Torre S. Susanna.**

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. «Agr. Giov. Zoot. Antharium», con sede in Torre S. Susanna, via Rondine, costituita per

rogito notaio dott. Mustilli Luciano in data 28 aprile 1986, repertorio n. 1325, registro società n. 4150 del tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1697/220152.

Brindisi, 17 aprile 2001

*Il direttore:* MARZO

**01A4795**

---

DECRETO 17 aprile 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Inserimento sociale tossicodipendenti», in Latiano.**

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Inserimento sociale tossicodipendenti», con sede in Latiano, via S. Margherita n. 45, costituita per rogito dott. Loiacono Vincenzo in data 30 maggio 1988, repertorio n. 559, registro società n. 5304 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1934/235489.

Brindisi, 17 aprile 2001

*Il direttore:* MARZO

**01A4796**

---

DECRETO 17 aprile 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Egnatia», in Fasano.**

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da pronuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Egnatia», con sede in Fasano, via G. Verdi n. 8, costituita per rogito dott. Colucci

Luigi in data 24 settembre 1985, repertorio n. 131558, registro società n. 3816 del tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1593/214306.

Brindisi, 17 aprile 2001

*Il direttore:* MARZO

**01A4797**

DECRETO 17 aprile 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Faso», in Fasano.**

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2.:

società cooperativa «Faso», con sede in Fasano, via G. Verdi n. 8, costituita per rogito dott. Colucci Luigi in data 24 settembre 1985, repertorio n. 131557, registro società n. 3815 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1592/214305.

Brindisi, 17 aprile 2001

*Il direttore:* MARZO

**01A4798**

DECRETO 17 aprile 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «La Valesiana», in Torchiarolo.**

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «La Valesiana», con sede in Torchiarolo, via Corte Rosario n. 3, costituita per rogito dott. Narciso Ernesto in data 9 luglio 1981, repertorio n. 13578, registro società n. 2472 del tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1244/184752,

Brindisi, 17 aprile 2001

*Il direttore:* MARZO

**01A4799**

DECRETO 17 aprile 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Centro di assistenza tecnica e sviluppo agricolo», in Fasano.**

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Centro di assistenza tecnica e sviluppo agricolo», con sede in Fasano, via Egnazia n. 35, costituita per rogito dott. Grosso Giuseppe in data 26 giugno 1986, repertorio n. 3498, registro società n. 4212 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1707/220838.

Brindisi, 17 aprile 2001

*Il direttore:* MARZO

**01A4800**

DECRETO 17 aprile 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Edil coop.», in S. Pietro Vernotico.**

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Edil coop.», con sede in San Pietro Vernotico, via Gianturco n. 23, costituita per rogito dott. Sebastiano Corgiulo in data 26 febbraio 1975, repertorio n. 114793, registro società n. 1282 del tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 736/138698.

Brindisi, 17 aprile 2001

*Il direttore:* MARZO

**01A4801**

DECRETO 17 aprile 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Prom. M. e Top. P.S.C.», in Mesagne.**

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare Ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa PROM. M. e TOP. P.S.C., con sede in Mesagne via Damitri, 3 costituita per rogito dr. Narciso Ernesto in data 26 giugno 1987, repertorio n. 18497, registro società 60150 tribunale di Brindisi B.U.S.C. n. 2358/274461.

Brindisi, 17 aprile 2001

*Il direttore:* MARZO

**01A4802**

DECRETO 17 aprile 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Stella di Mare», in Torre S. Susanna.**

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Stella di Mare», con sede in Torre Santa Susanna, via S. Pellico, 9, costituita per rogito dott.ssa Vacca Lavinia in data 26 giugno 1987, repertorio n. 4230, registro società 4828 tribunale di Brindisi B.U.S.C. n. 1850/228578.

Brindisi, 17 aprile 2001

*Il direttore:* MARZO

**01A4803**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 aprile 2001.

**Nomina del commissario straordinario della società Confalonieri Fratelli Di Mario S.p.a., in Filago.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Bergamo in data 5 aprile 2001, comunicato in data 6 aprile 2001 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla società Confalonieri Fratelli Di Mario S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone. che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario, con riserva di eventuale successiva integrazione dell'organo commissariale nel caso in cui la gestione della procedura dovesse risultare di eccezionale rilevanza e complessità;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Confalonieri Fratelli di Mario S.p.a., con sede legale in Filago, via Provinciale n. 2, e stabilimenti in Filago, via Provinciale n. 2 e Madone (Bergamo), via Papa Giovanni XXIII n. 27, è nominato commissario straordinario l'avv. Marcello Tajani, nato a Pagani (Salerno) il 17 ottobre 1946.

Il presente decreto è comunicato:

1) al tribunale di Bergamo;

2) alla camera di commercio di Bergamo ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

3) alla regione Lombardia;

4) al comune di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 aprile 2001

*Il Ministro:* LETTA

**01A4751**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 17 aprile 2001.

**Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto: l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84: «Riordino della legislazione in materia portuale» così come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 novembre 1995, con il quale il comandante generale è delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministro adottandone i relativi progetti;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1968, n. 1008;

Viste le circolari del Ministero della marina mercantile D.G. della navigazione e traffico marittimo - Div. X - n. 310474/MP e n. 310476/MP, entrambe in data 1° agosto 1974, ed aventi ad oggetto, rispettivamente: «Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti» e «Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti», e successive modifiche;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti entrati in vigore con le procedure automatiche di cui all'art. 8 della convenzione stessa;

Tenuto conto che le norme del cap. VII della citata convenzione SOLAS come emendata, fanno rinvio, per aspetti tecnici, alle disposizioni contenute nel codice marittimo internazionale delle merci pericolose (codice IMDG), adottato dall'organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come attualmente emendato;

Viste le norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose approvate con decreto del Ministro della marina mercantile 14 magaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990;

Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento delle tabelle di classificazione delle merci pericolose ammesse al trasporto marittimo in conformità a quanto previsto dalla citata normativa IMO;

Decreta:

*Articolo unico*

I prodotti qui di seguito elencati sono classificati, ai fini del trasporto marittimo, secondo le modalità e prescrizioni riportate nelle seguenti tabelle.

TRASPORTO MARITTIMO IN IMBALLAGGI

Ai fini del trasporto marittimo in imballaggi le seguenti miscele di gas devono essere inserite nella classe 2:

| **Classe 2 - Gas** | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **Limiti di** |
| | **N°. UN** | **Formula** | **esplosività** |
| GAS REFRIGERANTE, N.A.S. | 1078 | ClF2CH + C2HF5 + | Nessuno |
| MISCELA | | CF3CH3 + C3H8 | |
| al 50,1% di | | | |
| CLORODIFLUOROMETANO | **Proprietà** | | |
| con il 41,9% di | Gas liquefatto, non infiammabile, non tossico. | | |
| PENTAFLUOROETANO | Odore leggermente etereo. | | |
| il 6% di | Più pesante dell'aria (3,3). | | |
| 1,1,1-TRIFLUOROETANO | Considerato come agente refrigerante. | | |
| ed il 2% di | | | |
| PROPANO | | | |
| | **Osservazioni** | | |
| MISCELA | Grado massimo di riempimento 0,96 kg/litro. | | |
| al 50,1% di | | | |
| GAS REFRIGERANTE R 22 | | | |
| con il 41,9% di | **Imballaggio** | | |
| GAS REFRIGERANTE R 125 | Per la specifica degli imballaggi, vedere la sezione 2 | | |
| il 6% di | dell'Introduzione Generale. | | |
| GAS REFRIGERANTE R 143a | Per le cisterne vedere la sezione 13 dell'Introduzione | | |
| ed il 2% di | Generale. | | |
| R 290 | | | |
| | | | |
| | **Stivaggio** | | |
| **Etichetta della classe** | Categoria A. | | |
| **2.2** | | | |
| | **Imballaggio, Stivaggio, Segregazione &** | | |
| | **Aspetti Inquinamento Marino** | | |
| | Vedere anche l'Introduzione Generale e l'introduzione | | |
| | a questa classe. | | |
| | | | |
| **Codice IMDG - PAGINA 2176** Emendamento 28 - 96 | | | |

| Classe 2 - Gas | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **Limiti di** |
| | **N°. UN** | **Formula** | **esplosività** |
| GAS REFRIGERANTE, N.A.S. | 1078 | $CH_2F_2 + C_2HF_5$ | Nessuno |
| MISCELA | | | |
| al 50% di | | | |
| DIFLUOROMETANO | **Proprietà** | | |
| con il 50% di | Gas liquefatto, non infiammabile, non tossico. | | |
| PENTAFLUOROETANO | Odore leggermente etereo. | | |
| | Più pesante dell'aria (4,2). | | |
| MISCELA | Considerato come agente refrigerante. | | |
| al 50% di | | | |
| GAS REFRIGERANTE R 32 | | | |
| con il 50% di | **Osservazioni** | | |
| GAS REFRIGERANTE R 125 | Grado massimo di riempimento 0,89 kg/litro. | | |
| | | | |
| | | | |
| | **Imballaggio** | | |
| | Per la specifica degli imballaggi, vedere la sezione 2 | | |
| | dell'Introduzione Generale. | | |
| | Per le cisterne vedere la sezione 13 dell'Introduzione | | |
| | Generale. | | |
| | | | |
| | | | |
| | **Stivaggio** | | |
| **Etichetta della classe** | Categoria A. | | |
| **2.2** | | | |
| | **Imballaggio, Stivaggio, Segregazione &** | | |
| | **Aspetti Inquinamento Marino** | | |
| | Vedere anche l'Introduzione Generale e l'introduzione | | |
| | a questa classe. | | |
| | | | |

**Codice IMDG - PAGINA 2176**
Emendamento 28 - 96

| Classe 2 - Gas | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **Limiti di** |
| | N°. UN | **Formula** | **esplosività** |
| GAS REFRIGERANTE, N.A.S. | 1078 | CF3CH2F + CHFClCF3 + | Nessuno |
| MISCELA | | C4H10 | |
| al 58,7% di | | | |
| 1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO | **Proprietà** | | |
| con il 39,2% di | Gas liquefatto, non infiammabile, non tossico. | | |
| 1-CLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETANO | Odore leggermente etereo. | | |
| ed il 2,1% di | Più pesante dell'aria (3,9). | | |
| n-BUTANO | Considerato come agente refrigerante. | | |
| | | | |
| MISCELA | | | |
| al 58,7% di | **Osservazioni** | | |
| GAS REFRIGERANTE R 134a | Grado massimo di riempimento 1,06 kg/litro. | | |
| con il 39,2% di | | | |
| GAS REFRIGERANTE R 124 | | | |
| ed il 2,1% di | **Imballaggio** | | |
| R 600 | Per la specifica degli imballaggi, vedere la sezione 2 | | |
| | dell'Introduzione Generale. | | |
| | Per le cisterne vedere la sezione 13 dell'Introduzione | | |
| | Generale. | | |
| | | | |
| | | | |
| | **Stivaggio** | | |
| **Etichetta della classe** | Categoria A. | | |
| **2.2** | | | |
| | **Imballaggio, Stivaggio, Segregazione &** | | |
| | **Aspetti Inquinamento Marino** | | |
| | Vedere anche l'Introduzione Generale e l'introduzione | | |
| | a questa classe. | | |
| | | | |
| **Codice IMDG - PAGINA 2176** Emendamento 28 - 96 | | | |

Ai fini del trasporto marittimo in imballaggi le seguenti miscele di perossidi organici devono essere inserite nella classe 5.2:

**CLASSE 5.2 - Perossidi organici**

**N°. UN 3109 - Appendice**

| PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO | Concentraz. | Diluente | Diluente | Acqua | Metodo | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tipo A | tipo B | | imballaggio | |
| *Formulazioni* | (%) | (%) | (%) | (%) | | |
| | | | | | | |
| ACIDO FTALIMMIDOPEROSSIESANOICO | 20 | | | 78 | OP8A | 6 |
| con stabilizzanti (2%) | | | | | | |
| | | | | | | |
| ACIDO PEROSSIACETICO, DI TIPO F, stabilizzato | ≤43 | | | | OP8A | 1,2,7,8,11 |
| - ACIDO PEROSSIACETICO in miscela con | 10,4 | | | residuo | OP8A | 1,2,7,8,11 |
| perossido d'idrogeno (23,5%), | | | | | | |
| acido acetico (13,2%), | | | | | | |
| acido solforico (1%) e | | | | | | |
| stabilizzante (2%) | | | | | | |
| - ACIDO PEROSSIACETICO in miscela con | 15,1 | | | residuo | OP8A | 1,2,7,8,11 |
| perossido d'idrogeno (14,3%), | | | | | | |
| acido acetico (28%), | | | | | | |
| acido solforico (1%) e | | | | | | |
| stabilizzante (2%) | | | | | | |
| - ACIDO PEROSSIACETICO in miscela con | 15,1 | | | residuo | OP8A | 1,2,7,8,11 |
| perossido d'idrogeno (24%), | | | | | | |
| acido acetico (14,5%), | | | | | | |
| acido solforico (1%) e | | | | | | |
| stabilizzante (2%) | | | | | | |

**CLASSE 5.2 - Perossidi organici**

**N°. UN 3110 - Appendice**

| PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, SOLIDO | Concentrazione | Solido | Acqua | Metodo | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| | | inerte | | d'imballaggio | |
| *Formulazioni* | (%) | (%) | (%) | | |
| | | | | | |
| ACIDO FTALIMMIDOPEROSSIESANOICO | 88 | | 9 | OP8B | 2 |
| con stabilizzanti (3%) | | | | | |

## TRASPORTO MARITTIMO IN CONTENITORI INTERMEDI

Ai fini del trasporto marittimo in contenitori intermedi, le seguenti sostanze devono essere inserite nell'Appendice 1 al decreto ministeriale 14 maggio 1990:

**Elenco delle materie liquide ammesse al trasporto in contenitori intermedi**

(Codice IMDG - Introduzione Generale - Sezione 26 - Appendice 1)

| *N°. UN* | *Appropriato nome di spedizione* | *Classe + Rischio(i) secondario* | *Tipo di grande imballaggio* 26.2 *Metallo* | 26.4 *Plastica rigida* | 26.4 *Composito (31HZ1)* | 26.5 *Composito (31HA2 e 31HH2)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **3109** | **PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO** | | | | | |
| | **ACIDO FTALIMMIDOPEROSSIESANOICO (20%)** | **5.2** | **X** [5,6,16,18] | **X** [5,6,16,18] | **X** [5,6,10,16,18] | |
| | **in miscela con** | | | | | |
| | **acqua (78%) e** | | | | | |
| | **stabilizzanti (2%)** | | | | | |
| | **ACIDO PEROSSIACETICO DI TIPO F,** | **5.2** | **X** [5,6,17,18] | **X** [5,6,17,18] | **X** [5,6,10,17,18] | |
| | **stabilizzato, con non più del 17%** | | | | | |
| | **- ACIDO PEROSSIACETICO (10,4%)** | **5.2** | **X** [5,6,17,18] | **X** [5,6,17,18] | **X** [5,6,10,17,18] | |
| | **in miscela con** | | | | | |
| | **perossido d'idrogeno (23,5%),** | | | | | |
| | **acido acetico (13,2%),** | | | | | |
| | **acido solforico (1%),** | | | | | |
| | **stabilizzante (2%) ed** | | | | | |
| | **acqua (residuo)** | | | | | |
| | **- ACIDO PEROSSIACETICO (15,1%)** | **5.2** | **X** [5,6,17,18] | **X** [5,6,17,18] | **X** [5,6,10,17,18] | |
| | **in miscela con** | | | | | |
| | **perossido d'idrogeno (14,3%),** | | | | | |
| | **acido acetico (28%),** | | | | | |
| | **acido solforico (1%),** | | | | | |
| | **stabilizzante (2%) ed** | | | | | |
| | **acqua (residuo)** | | | | | |
| | **- ACIDO PEROSSIACETICO (15,1%)** | **5.2** | **X** [5,6,17,18] | **X** [5,6,17,18] | **X** [5,6,10,17,18] | |
| | **in miscela con** | | | | | |
| | **perossido d'idrogeno (24%),** | | | | | |
| | **acido acetico (14,5%),** | | | | | |
| | **acido solforico (1%),** | | | | | |
| | **stabilizzante (2%) ed** | | | | | |
| | **acqua (residuo)** | | | | | |

Ai fini del trasporto marittimo in contenitori intermedi, le seguenti sostanze devono essere inserite nell'Appendice 2 al decreto ministeriale 14 maggio 1990:

| **Elenco delle materie solide ammesse al trasporto in contenitori intermedi** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Codice IMDG - Introduzione Generale - Sezione 26 - Appendice 2) | | | | | | | | |
| *N°. UN* | *Materia* | *Classe + Rischio(i) secondario* | *26.2 Metallo* | *26.3 Flessibile* | *26.4 Plastica rigida* | *26.5 Composito* | *26.6 Cartone* | *26.5 Legno* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** |
| 1479 | **MATERIA COMBURENTE SOLIDA, N.A.S. (Gruppo d'imballaggio II e III)** | **5.1** | X[7] | X[3,4,6,7] | X[7] | X[6,7] | X[3,6,7] | X[6,7] |
| | **- CARBONATO DI SODIO PEROSSIDRATO (Gruppo d'imballaggio II e III)** | **5.1** | X[7] | X[3,4,6,7] | X[7] | X[6,7] | X[3,6,7] | X[6,7] |
| | **- PERBORATO DI SODIO MONOIDRATO (Gruppo d'imballaggio II e III)** | **5.1** | X[7] | X[3,4,6,7] | X[7] | X[6,7] | X[3,6,7] | X[6,7] |
| 3110 | **PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, SOLIDO** | **5.2** | X[7,12] | X[3,6,7,9,10,12] | X[7,12] | X[7,12] | X 3,6,7,9,10,12 | -- |
| | **- ACIDO FTALIMMIDOPEROSSI-ESANOICO (88%) in miscela con acqua (9%) e stabilizzanti (3%)** | **5.2** | X[7,12] | X[3,6,7,9,10] | X[7,12] | X[7,12] | X 3,6,7,9,10,12 | -- |

Note: a) il simbolo "X" significa che il prodotto è ammesso al trasporto marittimo in contenitori intermedi.
b) i numeri che figurano accanto al simbolo X si riferiscono ai "Requisiti particolari" che devono essere osservati e che risultano tra le note al decreto ministeriale 14 maggio 1990 - Appendice 1 e 2 - che precedono l'elenco delle materie liquide e solide ammesse al trasporto marittimo dei contenitori intermedi.

TRASPORTO MARITTIMO IN CONTENITORI CISTERNA E VEICOLI CISTERNA STRADALI

**Contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali**

(Codice IMDG - Introduzione Generale - Sezione 13 - Appendice alla subsezione 13.1)

| *N°. UN* | *Materia* | *Classe* | *Etichetta di rischio secondario* | *Tipo cisterna IMO* | *Pressione minima di prova in bar* | *Tipo di dispositivi di sicurezza* | *Aperture sul fondo* | *Spessore minimo involucro in acciaio dolce* | *Prescriz. particol.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3109 | PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO | | | | | | | | |
| | - ACIDO PEROSSIACETICO (10,4%) | 5.2 | Corrosivo | 1 | 4.0 | N | B | 13.1.5 | (q) |
| | in miscela con perossido d'idrogeno (23,5%), acido acetico (13,2%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (residuo) | | | | | | | | |
| | - ACIDO PEROSSIACETICO (15,1%) | 5.2 | Corrosivo | 1 | 4.0 | N | B | 13.1.5 | (q) |
| | in miscela con perossido d'idrogeno (14,3%), acido acetico (28%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (residuo) | | | | | | | | |

| Contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Codice IMDG - Introduzione Generale - Sezione 13 - Appendice alla subsezione 13.100) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| *N°.* | *Gas* | *Classe* | *Massima* | *Aperture* | *Dispositivi* | *Riemp.* | *Prescr.* |
| *UN* | | *e* | *pressione* | *sotto il* | *di* | *(kg/l)* | *partic.* |
| | | *Rischio(i)* | *esercizio* | *livello del* | *sicurezza* | | |
| | | *secondario* | *(bar)* | *liquido* | | | |
| | | | *Cisterne:* | | | | |
| | | | *(i) Piccole* | | | | |
| | | | *(ii) Non isolate* | | | | |
| | | | *(iii) Con tettuccio* | | | | |
| | | | *(iv) Isolate* | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| | | | | | | | |
| **1078** | **GAS REFRIGERANTE, N.A.S.** | **2.02** | **29,5** | **Ammesse** | **Normali** | **0,96** | |
| | **- Miscela** | | **26,5** | | | | |
| | **al 50,1% di** | | **23,8** | | | | |
| | **Clorodifluorometano (R 22)** | | **21,2** | | | | |
| | **con il 41,9% di** | | | | | | |
| | **Pentafluoroetano (R 125)** | | | | | | |
| | **il 6% di** | | | | | | |
| | **1,1,1-Trifluoroetano (R 143a)** | | | | | | |
| | **e il 2% di** | | | | | | |
| | **Propano (R 290)** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **1078** | **GAS REFRIGERANTE, N.A.S.** | **2.02** | **41,1** | **Ammesse** | **Normali** | **0,89** | |
| | **- Miscela** | | **36,9** | | | | |
| | **al 50% di** | | **33,0** | | | | |
| | **Difluorometano (R 32)** | | **29,5** | | | | |
| | **con il 50% di** | | | | | | |
| | **Pentafluoroetano (R 125)** | | | | | | |
| | **[Gas refrigerante R 410A]** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **1078** | **GAS REFRIGERANTE, N.A.S.** | **2.02** | **15,4** | **Ammesse** | **Normali** | **1,06** | |
| | **- Miscela** | | **13,6** | | | | |
| | **al 58,7% di** | | **12,0** | | | | |
| | **1,1,1,2-Tetrafluoroetano (R 134a)** | | **10,5** | | | | |
| | **con il 39,2% di** | | | | | | |
| | **1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano (R 124)** | | | | | | |
| | **e il 2,1% di** | | | | | | |
| | **n-Butano (R 600)** | | | | | | |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2001

*Il comandante generale:* SICUREZZA

**01A4690**

DECRETO 24 aprile 2001.

**Recepimento della rettifica alla direttiva 95/48/CE della Commissione del 20 settembre 1995, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/21/CEE del Consiglio relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria $M_1$.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il proprio decreto del 25 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 23 aprile 1996, con il quale è stata attuata nell'ordinamento interno la direttiva 95/48/CE della commissione del 20 settembre 1995, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/21/CEE del Consiglio relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria $M_1$;

Vista la rettifica alla direttiva 95/48/CE della commissione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 17 del 19 gennaio 2001;

Adotta il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il secondo capoverso del punto 1.1. dell'appendice all'allegato II del decreto ministeriale 25 marzo 1996 è sostituito dal seguente:

«Per gli autocaravan, si tiene conto anche della massa corrispondente al serbatoio d'acqua e del serbatoio del gas, riempiti al 90% della loro capacità».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2001

p. *Il Ministro:* ANGELINI

**01A4946**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 aprile 2001.

**Ripartizione dei finanziamenti a favore delle regioni per l'attivazione del terzo piano annuale del secondo triennio di programmazione di opere di edilizia scolastica, formulato ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare gli articoli 2 e 4;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1996, n. 152, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1996, relativo al primo triennio di programmazione attivato ai sensi della precitata normativa;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999, n. 212, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 1999, con il quale, indicate le somme disponibili per la prima annualità del secondo triennio di applicazione, sono stati stabiliti, per il medesimo triennio, gli indirizzi diretti ad assicurare, al fine di un'idonea programmazione scolastica nazionale, il necessario coordinamento degli interventi regionali ed i criteri e le modalità di riparto;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 144, comma 1, tabella 1, che ha previsto l'attribuzione di una somma di lire 60 miliardi come impegno quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2002, per l'attivazione di mutui diretti all'effettuazione di opere di edilizia scolastica ai sensi della normativa di riferimento;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione, tra ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, dei fondi come sopra disponibili, al fine di consentire la puntuale attivazione degli interventi di cui ai prefati articoli 2 e 4 della legge n. 23/1996, relativi al terzo piano annuale del secondo triennio di programmazione regionale, annualità 2001;

Rilevato che, come da note 16 gennaio 2001, prot. n. 103, 6 febbraio 2001, prot. 305 ed 8 marzo 2001, prot. 583, indirizzate al Ministero del tesoro ed alla cassa depositi e prestiti, a fronte di un importo complessivo di L. 613.504.204.789, puntualmente quantificato dall'istituto mutuante, per ultimo, con nota prot. n. 18/01 del 6 marzo 2001 - la somma concretamente ripartibile ammonta a L. 612.000.000.000, in ciò tenuto anche conto, ad ogni fine di legge, del necessario preaccantonamento;

Preso atto dell'avviso espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 4 aprile 2000 (Rep. atti 941 di pari data) nella quale - nell'esprimere parere favorevole sulla schema di provvedimento relativo alla seconda annualità - si poneva l'impegno per quest'amministrazione a che, per l'anno 2001, l'importo ripartibile per la terza annualità, detratta la quota riservata al *bonus* inerente alla capacità di spesa regionale, fosse suddiviso in due quote eguali, pari ciascuna al 50%, da parametrare, ai fini del riparto, in pari misura, l'una ai soli criteri utilizzati in sede di definizione del primo triennio e l'altra anche alla consistenza delle strutture scolastiche di ciascuna realtà territoriale interessata;

Ritenuto, pertanto, a fronte della citata deliberazione, di confermare per la ripartizione relativa alla presente annualità, fatta salva la suindicata proporzione, ogni modalità, criterio ed indicatore, con relativo peso, adottati in quella precedente;

Ritenuto, altresì, secondo gli indirizzi consolidati già assunti, al riguardo, in sede di ripartizione della prima triennalità disposta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 18 aprile 1996 (conformemente a quanto deliberato, in merito, dall'osservatorio per l'edilizia scolastica istituito ai sensi dell'art. 6 della legge n. 23/1996), di storicizzare la situazione complessiva degli edifici a quella come nota all'atto della definizione del decreto ministeriale 6 settembre 1999 afferente alla presente seconda triennalità, anche al fine di assicurare una base di calcolo univoca e di valenza uniforme sull'intero territorio nazionale adottabile per tutto il citato triennio e non fondata su presupposti di carattere occasionale o contingente, anche a fronte della diversa tempestività nella comunicazione di modifiche del patrimonio scolastico eventualmente intervenute nel contempo;

Ritenuto, altresì, anche per un opportuno bilanciamento con i criteri adottati e, soprattutto, per attribuire

un più congruo riconoscimento alla capacità di spesa dimostrata dalle singole amministrazioni nell'utilizzo dei finanziamenti già concessi nelle precedenti annualità ai sensi della legge di riferimento, di confermare anche la percentuale riservata a tali fini, pari al 10% dell'importo complessivamente ripartibile, in tal modo suddividendo il 90% dei fondi disponibili fra tutte le regioni secondo i relativi indici, come sopra determinati, ed ulteriormente distribuendo fra di esse il restante 10%, in relazione alla percentuale ponderata di utilizzazione dei precitati finanziamenti, aggiornata secondo quanto risultante dai più recenti elenchi all'uopo forniti dalla cassa depositi e prestiti;

Acquisito, come formulato nella seduta del 19 aprile 2001 (Rep. atti 1228 di pari data), il parere favorevole della conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, per l'attivazione della terza annualità del secondo piano di programmazione triennale contemplato dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è complessivamente disponibile la somma di L. 612.000.000.000, sotto forma di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato accendibili presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

La ripartizione dei finanziamenti previsti per il citato secondo piano annuale di attuazione, come sopra determinato, è predisposta con i criteri ed il procedimento rappresentati nell'allegato n. 1 al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

Le somme attribuite alle amministrazioni beneficiarie per l'attivazione delle opere relative alla terza annualità del secondo triennio, in applicazione dei richiamati criteri e procedimento di cui al precedente art. 2, sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:

| | | |
|---|---|---|
| Piemonte | L. | 35.018.640.000 |
| Valle d'Aosta | L. | 1.982.880.000 |
| Lombardia | L. | 59.281.380.000 |
| provincia autonoma di Bolzano | L. | 2.916.180.000 |
| provincia autonoma di Trento | L. | 3.066.120.000 |
| Veneto | L. | 37.071.900.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | L. | 15.241.860.000 |
| Liguria | L. | 17.527.680.000 |
| Emilia-Romagna | L. | 38.207.160.000 |
| Toscana | L. | 46.157.040.000 |
| Umbria | L. | 10.560.060.000 |
| Marche | L. | 20.043.000.000 |
| Lazio | L. | 41.778.180.000 |
| Abruzzo | L. | 22.760.280.000 |
| Molise | L. | 8.515.980.000 |
| Campania | L. | 56.613.060.000 |
| Puglia | L. | 44.688.240.000 |
| Basilicata | L. | 10.486.620.000 |
| Calabria | L. | 46.833.300.000 |
| Sicilia | L. | 65.692.080.000 |
| Sardegna | L. | 27.558.360.000 |

Art. 4.

Resta confermata, in quanto compatibile con l'attuale provvedimento, ogni altra disposizione, modalità, termine, indirizzo, finalità o criterio contemplati nel precedente decreto 6 settembre 1999, n. 212, indicato nelle premesse, che integralmente si richiamano nel presente dispositivo.

Roma, 23 aprile 2001

*Il Ministro:* DE MAURO

ALLEGATO I

CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO.

*a)* A fronte dell'importo complessivamente ripartibile per la terza annualità del secondo triennio di programmazione regionale, pari a L. 612.000.000.000, alle finalità contemplate dall'art. 1, comma 2, lettera *a)* (soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con riguardo anche alla progressiva eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose) e *c)* (adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza ed igiene) della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è stata riconosciuta la maggiore priorità;

*b)* nell'ordine, è stato, poi, assegnato un grado progressivamente decrescente di valenza alle altre finalità previste dall'art. 1, comma 2, lettera *e)* (equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico), lettera *f)* disponibilità di palestre ed impianti sportivi di base) e lettera *b)* (riqualificazione del patrimonio esistente), della citata legge n. 23/1996;

*c)* sono stati, poi, determinati i seguenti sei indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto connesse alle finalità di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, sulla base dei più recenti dati, come storicizzati, a disposizione del Ministero relativi agli edifici scolastici:

1) indicatore sintetico dell'affollamento delle strutture;

2) indicatore sintetico della precarietà degli edifici e degli impianti;

3) indicatore sintetico della distribuzione territoriale;

4) indicatore semplice della carenza di palestre ed impianti sportivi;

5) indicatore semplice degli edifici soggetti a vincolo storico-monumentale;

6) indicatore semplice degli edifici in affitto;

*d)* le informazioni inerenti agli edifici scolastici sono state, quindi, classificate secondo tali indicatori, determinando una situazione comparabile delle diverse regioni tra di loro e successivamente aggregati in un unico indice sintetico con i seguenti pesi:

0,35 per gli indicatori relativi all'affollamento delle strutture ed alla precarietà di edifici ed impianti;

0,10 per quelli concernenti la distribuzione territoriale e la carenza di palestre o di impianti sportivi;

0,05, infine, per quelli inerenti agli edifici in affitto ovvero soggetti a vincolo storico o monumentale;

*e)* il 90% dell'importo totale dei L. 612.000.000.000 assegnabili, pari a L.550.800.000.000, è stato suddiviso tra le singole regioni secondo l'indice relativo sintetico di cui alla lettera *d)*. Al fine della necessaria rimodulazione riequilibrativa del riparto esso è stato, però, parzialmente parametrato anche al numero degli immobili scolastici insistenti nei singoli ambiti territoriali interessati, rapportando il 50% della somma complessivamente utilizzabile a tali fini al solo indicatore sintetico citato ed il restante 50% all'indicatore medesimo «pesato» col numero degli edifici scolastici come sopra determinato, sommando successivamente i due parziali così ottenuti;

*f)* il restante 10% (pari a L.61.200.000.000) è stato, poi, suddiviso tra tutte le regioni in rapporto ad un indice ponderato rappresentativo della capacità di spesa di ciascuna di esse, valutato sulla base del rispettivo livello di concreto utilizzo, all'atto dell'effettuazione del presente riparto, dei finanziamenti assegnati nelle precedenti annualità ai sensi dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

**01A4756**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 2001

**Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 2000/2001.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione delle Comunità europee;

Visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso che fissa il prezzo d'intervento del risone, modificato da ultimo dal Reg.to (CE) n. 1667/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 3073/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995 che fissa la qualità tipo del riso;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 708/98 del 30 marzo 1998 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare, modificato da ultimo dal regolamento (CE) della Commissione n. 691/99 del 30 marzo 1999;

Visto il regolamento (CEE) n. 147/91 della Commissione del 22 gennaio 1991 che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le perdite quantitative di prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 652/92 della Commissione del 16 marzo 1992;

Visto il regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione dell'8 novembre 1996 che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime di intervento pubblico, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/99 della Commissione del 16 aprile 1999;

Visto il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi di intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 2351/91 della Commissione del 30 luglio 1991, che definisce le modalità di acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare;

Visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per i finanziamenti, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico;

Visto il regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/97 della Commissione del 18 luglio 1997;

Visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro;

Visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/99 della Commissione del 29 giugno 1999;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1996, con il quale l'Ente nazionale risi è stato riconosciuto organismo pagatore per conto della Comunità europea per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 2000/2001;

Decreta:

*Articolo unico*

Nell'espletamento degli incarichi di cui ai decreti ministeriali 27 ottobre 1967 e 31 maggio 1996 citati in premessa, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 2000/2001, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

*Il Ministro delle politiche agricole e forestali*
PECORARO SCANIO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PAGANO

*Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2001*
*Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 109*

Allegato

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento previsto dal regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo pagatore e di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, si atterrà, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, alle norme dei regolamenti (CEE) n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 e n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990, nonché a quelle del presente atto disciplinare.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

*a)* di riportare alla campagna di commercializzazione 2000/2001 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 2000, per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

*b)* di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 2000/2001, purché rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, da presentare all'Ente nazionale risi, per partite minime di 20 tonnellate di risone della stessa varietà; nell'offerta dovrà espressamente essere dichiarata l'origine comunitaria del prodotto.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio dell'Unione europea, in applicazione dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 3072/95.

Art. 3.

Gli acquisti di intervento possono essere effettuati solo a partire dal 1° aprile 2001 e sino al 31 luglio 2001. Il prezzo da pagare al venditore è il prezzo di intervento valido il primo giorno di consegna se trattasi di conferimenti a magazzino o il giorno dell'accettazione dell'offerta se trattasi di prodotto preso in carico nel luogo in cui si trova, tenuto comunque conto delle maggiorazioni o detrazioni applicabili in funzione della qualità.

Il prodotto deve essere consegnato a magazzino, a cura e spese del venditore, non scaricato, nel centro di intervento designato dall'Ente nazionale risi e corrispondere alla seguente qualità tipo: «riso sano, leale, mercantile, privo di odore, privo di insetti vivi, tenore di umidità 13,00%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 3% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta:

grani gessati 1,5% (per il risone di cui ai codici 1006 10 27 e 1006 10 98), 2% (per il risone di cui ai codici diversi da 1006 10 27 e 1006 10 98);

grani striati rossi 1,00%;

grani vaiolati 0,50%;

grani macchiati 0,25%;

grani ambrati 0,05%;

grani gialli 0,02%».

Per le varietà indicate nella tabella n. 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte al comma precedente, fatta eccezione per le percentuali della resa a grana intera e della resa globale, che devono corrispondere a quelle indicate nella stessa tabella n. 1.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreché prive di odore e di insetti vivi, purché:

il tasso di umidità non superi il 14,5%;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14;

la percentuale di grani difettosi non superi i valori massimi seguenti:

grani gessati: il 6% per i risi a grana tonda e il 4% per gli altri risi;

grani striati rossi: il 10% per i risi a grana tonda e il 5% per gli altri risi;

grani macchiati e vaiolati: il 4% per i risi a grana tonda e il 2,75% per gli altri risi;

grani ambrati: l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per gli altri risi;

grani gialli: lo 0,175% per tutti i tipi di riso; impurità diverse: l'1% per tutti i tipi di riso;

grani di riso di altre varietà: il 5% per tutti i tipi di riso;

il livello di radioattività non superi i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. Il controllo del livello di contaminazione verrà effettuato solo in caso di necessità e per il tempo strettamente necessario. Le eventuali relative modalità saranno stabilite dalla regolamentazione comunitaria.

Il risone con percentuali di impurità diverse, superiori a 0,1%, può essere acquistato all'intervento previa applicazione di una riduzione del prezzo di intervento di 0,02% per ogni divario supplementare di 0,01%.

Il risone con percentuali di grani di riso di altre varietà, superiori al 3%, può essere acquistato all'intervento previa applicazione di una riduzione del prezzo di intervento dello 0,1% per ogni divario supplementare di 0,1%.

Art. 5.

La data e il centro di intervento in cui effettuare la consegna sono fissati dall'Ente nazionale risi e saranno comunicati al conferente che potrà contestarli nel termine di due giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione. La consegna dovrà avvenire entro la fine del secondo mese successivo a quello del ricevimento dell'offerta senza però poter superare la data del 31 agosto 2001.

All'atto del ricevimento del prodotto, l'Ente nazionale risi procederà al campionamento mediante campioni prelevati in misura di un prelievo per ogni 10 tonnellate. Tale campionamento dovrà essere eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato. L'Ente nazionale risi, prima di far entrare la merce in magazzino dovrà accertare che ogni singola consegna rispetti la qualità minima. In caso contrario, l'Ente nazionale risi dovrà rifiutare la presa in carico della consegna che non rispetti tale qualità.

Nel caso in cui l'Ente nazionale risi proceda alla presa in carico del prodotto nel luogo in cui si trova, la verifica del rispetto della qualità dovrà avvenire sulla base di campioni rappresentativi della partita offerta. Il numero dei campioni da costituire è ottenuto dividendo per 20 la quantità della partita offerta. La verifica deve stabilire che il prodotto risponda alla qualità minima richiesta per essere accettato all'intervento. In caso contrario, la presa in carico della partita è rifiutata.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare sulla base della media ponderale dei risultati analitici.

Effettuata la consegna e la valutazione del prodotto, fatti salvi i casi di contestazione della valutazione stessa e della mancata presentazione della fattura, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso tra il trentaduesimo e il trentasettesimo giorno successivo a quello della presa in consegna.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti ai sensi delle disposizioni comunitarie vigenti in materia, deve essere applicata, a partire dal 1° aprile 2001 e per quattro mesi consecutivi, una maggiorazione mensile, di Euro 2 alla tonnellata di risone fino ad un massimo di Euro 8.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 2000, nonché quello per le spese di gestione deve essere assicurato dal-

l'Ente nazionale risi, anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti, nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate formando monti unici per varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

L'Ente nazionale risi dovrà tenere permanentemente aggiornato un elenco di titolari di magazzino con i quali ha stipulato un contratto nel quadro del regime di intervento. Detto elenco contiene gli elementi tecnici che consentono la determinazione precisa di tutti i punti di magazzinaggio, la capacità, il numero dei capannoni e dei sili, le piante e gli schemi.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonché da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore e non rientranti nei limiti di tolleranza dello 0,4% previsti dal regolamento (CEE) n. 147/1991 del 22 gennaio 1991.

Art. 10.

Il prezzo di vendita sul mercato comunitario, ai sensi dell'art. 5, titolo I, del regolamento (CEE) n. 75/1991 della Commissione dell'11 gennaio 1991, deve corrispondere al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Esso non può mai essere inferiore al prezzo di intervento di cui all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) 3072/1995, vigente l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, eventualmente adattato in funzione delle maggiorazioni e detrazioni previste dalle tabelle da 1 a 4 del presente atto disciplinare.

Il prezzo di intervento da prendere in considerazione in caso di rivendita nel corso del dodicesimo mese della campagna di commercializzazione è quello applicabile l'undicesimo mese, aumentato dell'importo di una maggiorazione mensile.

Tuttavia, se nel corso della campagna di commercializzazione si manifestano turbative nel funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, in particolare a causa delle difficoltà di vendere il riso a prezzi conformi al prezzo di mercato, in base alla procedura di cui all'art. 22 del regolamento (CE) n. 3072/1995, possono essere fissate condizioni particolari di prezzo.

Il prezzo di vendita per l'esportazione in base all'art. 9, titolo II, e all'art. 11, titolo III del regolamento (CEE) n. 75/1991 è fissato secondo la procedura di cui all'art. 22 del regolamento (CE) n. 3072/1995.

Tale prezzo è stabilito ad un livello che non provochi turbative di mercato per le altre esportazioni. Il prezzo minimo non può essere ritoccato per motivi connessi alla qualità.

Il prezzo di vendita per il prodotto destinato a forniture di aiuto alimentare è il prezzo di intervento, in vigore il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare, senza adeguarnenti in relazione alla qualità del prodotto. Tale prezzo non è adeguato in relazione alla data effettiva del ritiro presso l'organismo di intervento. Esso si riferisce ad una merce caricata alla rinfusa su un mezzo di trasporto, franco partenza magazzino.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei bandi di gara, ove prescritti, il cui schema dovrà essere quello già approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 2001, saranno conservate a cura dell'Ente nazionale risi nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 15 settembre 2001.

Art. 12.

È fatto obbligo all'Ente nazionale risi di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione contabile, che ha inizio il 1° gennaio 2001 e termina il 31 dicembre 2001 deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

*a)* spese generali;

*b)* spese tecniche;

*c)* oneri di finanziamento.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 2001, di cui è parte integrante e deve essere trasmesso, entro il 31 maggio 2002, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale dei servizi generali e del personale, ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'approvazione.

Art. 15.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali e di quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinché, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività dell'Ente nazionale risi sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che l'Unione europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, 31 gennaio 2001

*Il Ministro*
*delle politiche agricole e forestali*
PECORARO SCANIO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio*
*e della programmazione economica*
PAGANO

TABELLA I

**RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE**

| Designazione della qualità del riso | Resa in grani interi % | Resa globale % |
|---|---|---|
| Carillon | 65 | 69 |
| Argo, Selenio, Couachi | 64 | 71 |
| Alpe, Arco,Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper,Frances, Lido, Liso, Matusaka, Monticelli, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar. | 63 | 71 |
| Ispaniki A, Makedonia | 62 | 71 |
| Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio,Veneria | 61 | 70 |
| Tolima | 61 | 69 |
| Inca | 61 | 68 |
| Arôme | 60 | 71 |
| Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago,Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda,Pierina Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S.Andrea, Saturno, Senia, Sequial,Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus | 60 | 70 |
| Strymonas | 60 | 69 |
| Anseatico, Arlesienne, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma,Romanico, Romeo, Tebre, Volano | 59 | 70 |
| Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal | 58 | 70 |
| Evropi, Melas | 58 | 68 |
| Arborio, Arlatan, Blue Belle, Blue Belle E., Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea | 56 | 70 |
| Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi | 56 | 68 |
| Carnaroli, Elba, Vialone Nano | 55 | 70 |
| Delta, | 55 | 68 |
| Axios | 55 | 65 |
| Roxani | 55 | 64 |
| Irat 348, Mana | 45 | 65 |
| Pygmalion | 50 | 69 |
| Varietà non specificate | 63 | 71 |

TABELLA II

## DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

| **Tasso** | **Detrazione** (da calcolare sulla base del prezzo di intervento valido all'inizio della campagna) |
|---|---|
| Dal 13 al 14,5 % | Diminuzione di una percentuale uguale alla percentuale di umidità eccedente il 13% |

TABELLA III

## MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

| **Resa del risone in grani interi di riso lavorato** | **Maggiorazione e detrazione per punto di resa** (da calcolare sulla base del prezzo di intervento valido all'inizio della campagna) |
|---|---|
| Superiore alla resa di base | Maggiorazione di 1% |
| Inferiore alla resa di base | Detrazione di 1% |
| **Resa globale del risone in riso lavorato** | **Maggiorazione e detrazione per punto di resa** (da calcolare sulla base del prezzo di intervento valido all'inizio della campagna) |
| Superiore alla resa di base | Maggiorazione di 0,80% |
| Inferiore alla resa di base | Detrazione di 0,80% |

TABELLA IV

**DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI**

| Difetti dei grani | Percentuale dei difetti | | | Detrazioni (da calcolare sulla base del prezzo di intervento valido all'inizio della campagna) |
|---|---|---|---|---|
| | Riso a grani tondi Codice NC 1006 10 92 | Riso a grani medi e lunghi A Codice NC 1006 10 94 Codice NC 1006 10 96 | Riso a grani lunghi B Codice NC 1006 10 98 | |
| Gessati | da 2 a 6% | da 2 a 4% | da 1,5 a 4% | 1% per 1/2 punto |
| Striati rossi | da 1 a 10% | da 1 a 5% | da 1 a 5% | 1% per punto |
| Macchiati e Vaiolati | da 0,5 a 4% | da 0,5 a 2,75% | da 0,5 a 2,75% | 0,8% per 1/4 di punto |
| Ambrati | da 0,05 a 1% | da 0,05 a 0,50% | da 0,05 a 0,50% | 1,25% per 1/4 di punto |
| Gialli | da 0,02 a 0,175% | da 0,02 a 0,175% | da 0,02 a 0,175% | 6% per 1/8 di punto |
| Impurità diverse | da 0,1 a 1% | da 0,1 a 1% | da 0,1 a 1% | 0,02% per 1/100 di punto |
| Impurità varietali | da 3 a 5% | da 3 a 5% | da 3 a 5% | 0,1% per 1/10 di punto |

**01A4687**

DECRETO 13 aprile 2001.

**Integrazione dell'elenco di cui al decreto 27 febbraio 2001 concernente i prezzi unitari di mercato per copertura assicurativa 2001.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 2000, di individuazione per aree omogenee, delle colture delle avversità e delle garanzie assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2001;

Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra l'altro, introdotto modifiche e integrazioni alla normativa sull'assicurazione agricola agevolata;

Visto, in particolare, il comma 3, dell'art. 127, della medesima legge n. 388/2000, che prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati daIl'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato);

Visto il proprio decreto 27 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 19 marzo 2001, n. 65, con il quale sono stati fissati i prezzi unitari di mercato per la determinazione dei valori delle produzioni agricole del 2001, assicurabili al mercato agevolato;

Ritenuto di apportare alcune variazioni ed integrazioni all'elenco prezzi, sulla base degli ulteriori elementi conoscitivi forniti dall'ISMEA;

Decreta:

1. I prezzi unitari di mercato dei produttori agricoli stabiliti con decreto 27 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 marzo 2001, n. 65, sono integrati con quelli riportati nell'elenco allegato al presente decreto. I prezzi del prodotto tabacco allo stato verde e del mais da seme, sostituiscono quelli riportati nel precedente elenco.

2. Quando non sono ravvisabili le condizioni per applicare il prezzo del gruppo varietale similare, come stabilito al comma 3 del decreto ministeriale 27 febbraio 2001, deve essere avanzata richiesta di nuovo prezzo, indicando gli analoghi prezzi applicati nelle tre campagne assicurative precedenti. La Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore sentito il parere dell'ISMEA comunica il prezzo applicabile, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

3. I prezzi dei prodotti stabiliti per assimilazione a quelli presenti negli elenchi, sono comunicati a questo Ministero entro cinque giorni dall'adozione.

4. Restano fenne le altre disposizioni contenute nel decreto 27 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2001

*Il Ministro:* PECORARO SCANIO

ALLEGATO

COPERTURA ASSICURATIVA AGEVOLATA 2001
ELENCO INTEGRATIVO PREZZI UNITARI PER LA DETERMINAZIONE
DEI VALORI ASSICURABILI AL MERCATO AGEVOLATO NELL'ANNO 2001

| **Cereali** (lire per quintale) | **Prezzi 2001** |
|---|---|
| **Mais da Seme** | 120.000 |
| **Frutta** (lire per kilogrammo) | |
| **Mele** | |
| *Fuji, Braeburn ed altre varietà emergenti* | 670 |
| Gruppo medio - tardive | |
| *Annurca* | 635 |
| *Golden, Stark fino a 350 m slm (Trentino Alto Adige e Piemonte)* | 450 |
| *Golden, Stark oltre 350 m slm (Trentino Alto Adige e Piemonte)* | 585 |
| *Granny Smith e Imperatore (Trentino Alto Adige)* | 370 |
| *Renetta e Gala (Trentino Alto Adige e Piemonte)* | 685 |
| **Clementine** | |
| *Apirene* | 705 |
| *Monreal* | 265 |
| **Mandarini** | |
| *Comune* | 435 |
| *Tardivo* | 650 |
| **Ciliegie** | |
| *Nero 1, Dura Anellone, Mora di Vignola, Dura della Marca, Ferrovia e similari* | 4.900 |
| **Susine** | |
| *Medio tardive* | |
| *Angeleno* | 1.220 |
| *Tc Sun, Sun Burst, Tc4 Anna Spath, Sun gold e similari* | 1.350 |
| **ORTAGGI** (lire per kilogrammo) | |
| **Carciofo** *tipo romanesco* (lire per capolino) | 590 |
| **Pomodoro** *(Ciliegino)* | 1.805 |
| **Peperone** *(Quadrato d'Asti e similari)* | 1.415 |
| **Olive da olio** | |
| Olive da olio aree centro - nord | 150.000 |
| **Risone** (lire per quintale) | |
| *Carnaroli e similari* | 98.740 |
| *Padano, Argo e similari* | 60.440 |
| *S. Andrea e similari* | 59.665 |
| *Vialone nano e similari* | 97.200 |

**Uva** *(lire per quintale)*

| **Uva da vino Doc - Docg bianca** | |
|---|---|
| *Cortese di Gavi* | 195.000 |
| *Moscato d'Asti* | 166.975 |
| *Moscato Oltrepò Pavese* | 74.000 |
| *Orvieto classico, Grechetto, Verdicchio* | 78.665 |
| *Picolit* | 348.335 |
| *Uve per Franciacorta* | 210.000 |
| *Uve per Frascati* | 100.835 |
| *Uve per Velletri, Colli Albani e Colli lanuvini* | 68.335 |
| *Uve Chardonnay e similari per base spumante Trento DOC* | 205.000 |
| **Uva da vino Doc - Docg nera** | |
| *Aglianico* | 125.000 |
| *Barbera d'Alba* | 151.665 |
| *Barbera d'Asti* | 130.000 |
| *Barbera del Monferrato* | 107.500 |
| *Barbera Oltrepò Pavese* | 87.335 |
| *Bonarda Colli Piacentini* | 109.165 |
| *Bonarda Oltrepò Pavese* | 126.665 |
| *Brachetto d'Acqui* | 315.000 |
| *Dolcetto* | 137.500 |
| *Grignolino* | 120.835 |
| *Piemonte Barbera* | 95.000 |
| *Pinot nero base spumante Trento Doc* | 205.000 |
| *Pinot nero Colli Piacentini* | 93.335 |
| *Refosco* | 191.665 |
| *Sagrantino e similari* | 283.335 |
| *Sangiovese* | 87.485 |
| *Uve per Chianti* | 250.000 |
| *Uve per Chianti sottozone* | 300.000 |
| *Uve per Chianti Classico* | 350.000 |
| **Uva da vino IGT bianca** | |
| *Chardonnay (Trento)* | 138.085 |
| *Pinot bianco, Chardonnay, Riesling, Sauvignon - (Veneto)* | 77.220 |
| **Uva da vino IGT nera** | |
| *Negro Amaro, Malvasia* | 65.000 |
| **Uve per vini da tavola di pregio** | |
| *Uve nere* | 61.000 |
| *Uve Bianche* | 55.000 |

**TABACCO (lire al quintale allo stato verde)**

| | |
|---|---|
| *Flue Cured (resa 16%)* * | 107.360 |
| *Light air cured (resa 10%)* * | 53.165 |
| *Dark air cured (resa 14,5%)* * | 67.960 |
| *Fire cured (resa 18,5%)* * | 119.200 |
| *Fire cured Kentuky da fascia (resa 18,5%)* * | 164.265 |
| *Sun cured (resa 15%)* * | 77.430 |

* Trasformazione dallo stato verde a secco

*Il Ministro:* PECORARO SCANIO

**01A4811**

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 marzo 2001.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato all'abbazia di Santa Maria in Sylvis, nel valore di L. 800 - € 0,41.**

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative, in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 8 settembre 2000, con il quale è stata autorizzata, fra l'alto, l'emissione, nell'anno 2001, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto 10 maggio 2000 e il decreto 8 settembre 2000 con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno2001, all'abbazia di Santa Maria in Sylvis;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, n. 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/1997 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato all'abbazia di Santa Maria in Sylvis, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 14; colore: monocromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «L. 20.000» «€ 10,33».

La vignetta raffigura una veduta dell'antica abbazia benedettina di Santa Maria in Sylvis immersa nel verde di Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone. Completano il francobollo le leggende «Abbazia di Santa Maria in Sylvis» e «Sesto al Reghena», la scritta «Italia» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2001

*Il Segretario generale*
*del Ministero delle comunicazioni*
GUIDARELLI MATTIOLI

p. *Il Provveditore generale dello Stato*
FIORENTINO

**01A4810**

DECRETO 26 aprile 2001.

**Approvazione del listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni.**

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 103, riguardante il recepimento della direttiva 90/388/CE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, con il quale è stato emanato il regolamento riguardante le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni COM 96/C329/01;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, riguardante l'attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni ed in particolare: l'art. 7, comma 13, che demanda ad un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia, l'approvazione del listino secondo il quale vengono remunerate le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 217/99 del 22 settembre 1999 «Disposizioni in materia di licenze individuali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, «Disposizioni in materia di licenze generali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000;

Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni, redatto per tipologie e fasce quantitative, come previsto dal comma 13 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

2. Al contenuto del listino si attengono gli organismi di telecomunicazioni di seguito elencati:

*a)* operatori di rete di accesso per comunicazioni fisse;

*b)* operatori di rete di accesso per comunicazioni mobili;

*c)* operatori di rete di accesso per comunicazioni mobili satellitari;

*d)* operatori di trasporto per comunicazioni nazionali;

*e)* operatori di trasporto per comunicazioni internazionali.

Art. 2.

1. Dalla data della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, al 31 dicembre 2001, agli organismi di telecomunicazioni già operanti sul mercato al 31 dicembre 2000, che abbiano fornito gli elementi di costo, si applicano le tariffe proprie stabilite nel listino cosidetto «per il passato».

Art. 3.

1. Agli organismi di telecomunicazioni che:

*a)* non abbiano fornito gli elementi di costo;

*b)* offrano prestazioni non comprese nelle tariffe proprie stabilite nel listino cosiddetto «per il passato»;

*c)* entrino nel mercato nel periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2001,

si applicano le tariffe stabilite nel listino cosiddetto «ponderato».

Art. 4.

1. Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004 a tutti gli organismi di telecomunicazioni si applicano le tariffe stabilite nel listino cosiddetto «per il futuro».

Art. 5.

1. Dal 1° gennaio 2005 a tutti gli organismi di telecomunicazioni si applicano le tariffe stabilite nel listino basato sui «costi operativi».

Art. 6.

1. Il listino, che forma parte integrante del presente decreto, è disponibile presso il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi, viale America, 201 - 00144 Roma, e presso gli ispettorati territoriali dello stesso dicastero: gli organismi di telecomunicazioni indicati nell'art. 1, comma 2, sono tenuti a munirsi del listino.

Roma, 26 aprile 2001

*Il Ministro delle comunicazioni*
NESI

*Il Ministro della giustizia*
FASSINO

**01A4974**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 3 aprile 2001.

**Equipollenza dei diplomi di perfezionamento scientifico, rilasciati dalla Società internazionale per lo studio del medioevo latino e dalla Fondazione Franceschini, con il titolo di dottore di ricerca rilasciato dalle università italiane.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 20, comma 8, lettera *d)*;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4, recante norme per la disciplina dei corsi di dottorato di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 244, recante norme in materia di dottorato di ricerca;

Considerato che l'art. 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 consente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di stabilire, con proprio decreto, le equipollenze con il titolo di dottore di ricerca di diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello post-universitario a condizione che queste siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1998, concernente le attività istruttorie per i provvedimenti di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello post-universitario;

Vista l'istanza presentata dalla Società internazionale per lo studio del medioevo latino e dalla Fondazione Ezio Franceschini, con sede in Firenze, per i fini di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 gennaio 2001;

Atteso che il Consiglio universitario nazionale ha ritenuto che i titoli di perfezionamento rilasciati dalla Società per lo studio del medioevo latino e dalla Fondazione Ezio Franceschini sono assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati;

Decreta:

Art. 1.

1. I diplomi di perfezionamento scientifico in «Filologia e letteratura latina medievale» rilasciati dalla Società per lo studio del medioevo latino e dalla Fondazione Ezio Franceschini, con sede in Firenze, possono essere dichiarati equipollenti ai titoli di dottore di ricerca rilasciati dalle università italiane purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

*a)* il numero degli ammessi ai corsi di perfezionamento, per ogni ciclo formativo, deve essere di almeno tre unità;

*b)* l'ammissione ai corsi stessi dovrà avvenire mediante concorso per titoli ed esami;

*c)* ai corsi di perfezionamento in questione sono ammessi allievi in possesso di diploma di laurea in lettere e filosofia, storia, conservazione dei beni culturali senza limiti di età e di cittadinanza.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e per i fini di cui all'art. 1, il diploma di perfezionamento rilasciato dalla Società per lo studio del medioevo latino e dalla Fondazione Franceschini è dichiarato, ad istanza di parte, equipollente al titolo di dottore di ricerca rilasciato dalle università italiane, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3.

1. Agli effetti del presente provvedimento sono considerati i corsi di perfezionamento attivati dalla Società per lo studio del medioevo latino e dalla Fondazione Ezio Franceschini a decorrere dall'anno accademico 2000/2001.

Roma, 3 aprile 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

**01A4768**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 27 marzo 2001.

**Sistema del Taloro. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001. Ente gestore ENEL Produzione.** (Ordinanza n. 232).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici on. Silvestro Ladu, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le proprie ordinanze:

n. 204 del 20 luglio 2000 - Sistema Temo-Cuga;

n. 205 del 20 luglio 2000 - Sistema del Tirso-Taloro e Govossai-Olai;

n. 206 del 20 luglio 2000 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri;

n. 207 del 27 luglio 2000 - Sistema Gennarta;

n. 208 del 27 luglio 2000 - Sistema Monte Pranu;

n. 209 del 27 luglio 2000 - Sistema di Bau Pressiu;

n. 210 del 27 luglio 2000 - Sistema Leni;

n. 211 del 27 luglio 2000 - Sistema del Mannu di Pattada;

n. 212 del 27 luglio 2000 - Sistema Liscia;

n. 213 del 27 luglio 2000 - Sistema Posada;

n. 214 del 27 luglio 2000 - Sistema Cedrino;

n. 215 del 27 luglio 2000 - Sistema Coghinas;

con le quali sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2000;

Vista la propria ordinanza n. 228 del 29 dicembre 2000, con cui le ordinanze sopra citate, emesse nelle date 20 e 27 luglio 2000, sono state prorogate sino al 31 gennaio 2001;

Vista altresì la propria ordinanza n. 229 del 31 gennaio 2001, con cui le disposizioni contenute nell'ordinanza 228 sopra citata, sono state prorogate sino al 31 marzo 2001;

Atteso che in relazione agli eventi climatici dei primi mesi dell'anno in corso è stata elaborata una scheda di sintesi nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili nel Sistema Taloro ed un riparto delle stesse, per vari usi, fino al 30 settembre 2001;

Atteso che in data 13 marzo è stata convocata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici una riunione, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza 229, alla quale sono stati invitati:

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'E.A.F.;

l'E.S.A.F.;

il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale;

il Consorzio del Govossai;

l'ENEL produzione;

il gestore rete trasmissione nazionale S.p.a.;

il Consorzio per l'area di sviluppo industriale Sardegna centrale;

lo stabilimento Enichem;

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici sulla base delle indicazioni dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 1° marzo 2001 nel Sistema del Taloro, ed un riparto delle stesse, per vari usi, sino al 30 settembre 2001;

Vista la nota n. 5356 del 20 marzo 2001 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-commissario per l'emergenza idrica, ha formalizzato gli esiti della riunione predetta informando che il Consorzio del Govossai ed il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, unici enti presenti alla riunione, concordano con le assegnazioni per gli usi irrigui e potabili;

Atteso che con nota del Commissario governativo per l'emergenza idrica n. 153/E.I. del 22 febbraio 2001 è stata convocata per il giorno 20 marzo 2001 una riunione interassessoriale con la partecipazione dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica di supporto al commissario stesso, al fine di effettuare una valutazione congiunta definitiva degli esiti istruttori a tale data maturati, finalizzata all'emissione della presente ordinanza;

Considerati gli esiti della riunione predetta;

Considerato che il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001 nel Sistema del Taloro risulta essere il seguente:

| | Valori in milioni di mc |
|---|---|
| Volumi invasati al 1° marzo 2001 | 61 |
| Afflussi prevedibili dal 1° marzo al 30 settembre | 7,8 |
| A dedurre perdite per evaporazione | 2,5 |
| A dedurre scorta minima negli invasi al 30 settembre 2001 (*) | 28,7 |
| Ulteriore scorta nell'invaso per regolazione pluriennale | 10 |
| Totale volume derivabile dal 1° marzo al 30 settembre | 27,6 |

(*) *La scorta minima*

| | | |
|---|---|---|
| Riserva strategica | + 24 | Mmc |
| Usi civili per 9 mesi | + 2,2 | Mmc |
| Usi industriali 3 mesi | + 2,5 | Mmc |
| Scorta al 30 settembre 2001 | 28,7 | |

Ordina:

Art. 1.

*Disposizioni relative al sistema del Taloro*

Dei volumi invasati nel sistema Taloro ferma restando la riserva strategica di 24 Mmc, sono vincolati con effetto immediato, 4,7 Mmc quale scorta minima per uso potabile ed industriale, fino al 30 settembre 2001.

Art. 2.

*Assegnazione delle risorse idriche del sistema del Taloro*

Dal 1° marzo al 30 settembre 2001 i volumi di risorsa disponibili nel sistema del Taloro sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

| | Valori in milioni di mc |
|---|---|
| Usi invasati (7 mesi) | 5,8 |
| Usi civili (7 mesi) | 1,8 |
| Usi irrigui | 20 |
| Totale erogazione dal 1° marzo al 30 settembre 2001 | 27,6 |

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 marzo 2001

*Il Commissario governativo:* Floris

**01A4676**

ORDINANZA 27 marzo 2001.

**Sistema del Tirso a Cantoniera. Programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001. Ente gestore Consorzio di bonifica dell'Oristanese.** (Ordinanza n. 233).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici on. Silvestro Ladu, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le proprie ordinanze:

n. 204 del 20 luglio 2000 - Sistema Temo-Cuga;

n. 205 del 20 luglio 2000 - Sistema del Tirso-Taloro e Govossai-Olai;

n. 206 del 20 luglio 2000 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri;

n. 207 del 27 luglio 2000 - Sistema Gennarta;

n. 208 del 27 luglio 2000 - Sistema Monte Pranu;

n. 209 del 27 luglio 2000 - Sistema di Bau Pressiu;

n. 210 del 27 luglio 2000 - Sistema Leni;

n. 211 del 27 luglio 2000 - Sistema del Mannu di Pattada;

n. 212 del 27 luglio 2000 - Sistema Liscia;

n. 213 del 27 luglio 2000 - Sistema Posada;

n. 214 del 27 luglio 2000 - Sistema Cedrino;

n. 215 del 27 luglio 2000 - Sistema Coghinas;

con le quali sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2000;

Vista la propria ordinanza n. 228 del 29 dicembre 2000, con cui le ordinanze sopra citate, emesse nelle date 20 e 27 luglio 2000, sono state prorogate sino al 31 gennaio 2001;

Vista altresì la propria ordinanza n. 229 del 31 gennaio 2001, con cui le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 228 sopra citata, sono state prorogate sino al 31 marzo 2001;

Atteso che in data 13 marzo 2001 è stata convocata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici una riunione, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 229, alla quale sono stati invitati:

il Consorzio di bonifica dell'oristanese;

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'E.A.F.;

l'E.S.A.F.;

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici sulla base delle indicazioni dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 1° marzo 2001 nel sistema del Tirso a Cantoniera, ed un riparto delle stesse, per vari usi, sino al 30 settembre 2001;

Vista la nota n. 5356 del 20 marzo 2001 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-commissario per l'emergenza idrica, ha formalizzato gli esiti della riunione predetta informando che, tutti i presenti hanno concordato sulla scheda relativa alla ripartizione proposta;

Atteso che con nota del Commissario governativo per l'emergenza idrica n. 153/E.I. del 22 febbraio 2001 è stata convocata per il giorno 20 marzo 2001 una riunione interassessoriale con la partecipazione dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica di supporto al commissario stesso, al fine di effettuare una valutazione congiunta definitiva degli esiti istruttori a tale data maturati, finalizzata all'emissione della presente ordinanza;

Considerati gli esiti della riunione predetta;

Considerato che, il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001 nel sistema del Tirso a Cantoniera risulta essere il seguente:

| | Valori in milioni di mc |
|---|---|
| Volumi invasati al 1° marzo 2001 | 159,5 |
| Afflussi prevedibili dal 1° marzo al 30 settembre | 13 |
| A dedurre perdite per evaporazione | 12,5 |
| A dedurre scorta negli invasi per regolazione irrigua pluriennale | 30 |
| Totale volume derivabile dal 1° marzo al 30 settembre | 130,0 |

Ordina:

Art. 1.

*Disposizioni relative al sistema del Tirso a Cantoniera*

Tutti gli afflussi ulteriori, eccedenti il valore previsto di 13 Mmc nel periodo dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001 ed indicato nella tabella del bilancio idrico di cui in premessa, è vincolato come riserva per la regolazione pluriennale.

Art. 2.

*Assegnazione delle risorse idriche del sistema del Tirso a Cantoniera*

Dal 1° marzo al 30 settembre 2001 i volumi di risorsa disponibili nel sistema del Tirso a Cantoniera sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

| | Valori in milioni di mc |
|---|---|
| Usi irrigui | 130 |

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 marzo 2001

*Il Commissario governativo:* FLORIS

**01A4675**

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2001.

**Attribuzione delle concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. 381, nel comune di Poggiomarino e n. 382, nel comune di Pompei.**

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI GENERALI E DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1) Attribuzione delle concessioni n. 381 e 382 per l'esercizio dell'accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa.

Sono attribuite alla Euroscommesse s.a.s. di Esposito Luigi & C., con sede legale in via Amerigo Vespucci, n. 9, Napoli, per un periodo di sei anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della stipulazione della relativa convenzione, le seguenti concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa:

n. 381, nel comune di Poggiomarino (Napoli), via Piano del Principe, nn. 180/182, minimo garantito annuo L. 67.000.000;

n. 382, nel comune di Pompei (Napoli), via Nolana, nn. 148/150, minimo garantito annuo L. 160.000.000.

2) Delega alla stipula delle convenzioni.

Sono delegati a stipulare le singole convenzioni con la suddetta concessionaria:

il dott. Gerardo Cataldo, in sua vece il dott. Antonio Perna, in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate;

la dott.ssa Beatrice Mazzotti, in sua vece, il dott. Gregorio Nuccio, in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Motivazioni del provvedimento:

Con il presente provvedimento viene data esecuzione all'ordinanza n. 5172/2000, pronunciata nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2000, con la quale il Consiglio di Stato, relativamente alla mancata aggiudicazione delle concessioni n. 381 nel comune di Poggiomarino (Napoli) e n. 382 nel comune di Pompei (Napoli), ha accolto l'appello proposto da Euroscommesse s.a.s., per l'annullamento dell'ordinanza n. 5337/2000 del t.a.r. del Lazio. Con tale ordinanza era stata respinta l'istanza incidentale di sospensione proposta dalla suddetta società nei confronti dell'esecuzione del decreto del 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1999, con il quale non erano state aggiudicate alla Euroscommesse s.a.s. le concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche al cui bando di gara la società aveva partecipato.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Disciplina normativa di riferimento:

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 77);

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministero delle finanze del 7 aprile 1999;

decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali del 20 aprile 1999;

bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, dell'11 maggio 1999, n. 108;

decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

*Il direttore dell'Agenzia delle entrate*
ROMANO

*Il Direttore generale dei servizi generali e del personale del Ministero delle politiche agricole e forestali*
DELLE MONACHE

**01A4918**

PROVVEDIMENTO 10 aprile 2001.

**Modifiche del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2001, n. 2001/16145, contenente l'accertamento del cambio delle valute estere per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2001, n. 2001/16145, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 2001, - serie generale n. 47, contenente l'accertamento del cambio delle valute estere per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 4,

comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante: rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, è apportata la seguente modifica:

Il dato concernente la «Quantità di valuta estera per euro» in relazione al rublo Bielorussia «914425» è modificato in «925074».

Motivazioni:

Con fax del 28 febbraio 2001 l'Ufficio italiano cambi, ha comunicato di aver riscontrato, nella propria comunicazione all'Agenzia delle entrate delle medie annue dei cambi per l'anno 2000, un errore, causato da anomalie tecniche dei sistemi, relativo alla quotazione del rublo Bielorussia.

La «Quantità di valuta estera per euro» in relazione al rublo Bielorussia nell'anno 2000 è pertanto «925074» anziché «914425» come riportato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2001, n. 2001/16145, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 2001.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzione del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62):

Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti, il 29 dicembre 2000, al foglio finanze n. 278.

Disciplina normativa di riferimento.

Art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.

Roma, 10 aprile 2001

*Il direttore:* ROMANO

**01A4855**

## UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 6 marzo 2001.

**Modificazioni allo statuto.**

### IL RETTORE

Visto il decreto rettorale del 12 settembre 1996 con il quale è stato emanato lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia;

Visti, in particolare, gli articoli 23, 32 comma 3, 33, 36 comma 1 lett. *b)*, *e)*, *h)*, *n)*, 36 comma 3, 38 comma 2, 39, 40, 41, 43 comma 4, 44 comma 1 punto n. 3, 45 comma 1, 76 e 82 comma 2 dello Statuto;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei), ed in particolare gli articoli 11 e 13 comma 1, relativi ai regolamenti didattici di Ateneo;

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università, rispettivamente del 29 gennaio 2001 e del 1° febbraio 2001, con le quali sono state approvate le modifiche agli articoli sopraindicati dello statuto;

Vista la nota rettorale prot. n. 3585 del 12 febbraio 2001, relativa alla trasmissione delle sopraindicate modifiche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti, per il controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6 della legge n. 168/1999;

Vista la nota ministeriale prot. n. 739 del 12 marzo 2001 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non avere rilievi da formulare in merito alle modifiche proposte;

Considerato che le modificazioni statutarie sono strettamente funzionali alla nuova architettura degli studi universitari delineatasi alla luce del provvedimento ministeriale sopra richiamato cui sarà data attuazione a decorrere dall'anno accademico 2001/2002;

Decreta:

Gli articoli 23, 32 comma 3, 33, 36 comma 1 lett. *b)*, *e)*, *h)*, *n)*, 36 comma 3, 38 comma 2, 39, 40, 41, 43 comma 4, 44 comma 1 punto n. 3, 45 comma 1, 76 e 82 comma 2 dello statuto sono modificati come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 2001/2002.

Pavia, 6 marzo 2001

*Il rettore:* SCHMID

---

ALLEGATO

Art. 23.

*(Titoli di studio rilasciati dall'Università)*

L'Università rilascia i seguenti titoli di studio previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 509/1999:

*a)* Laurea (L);

*b)* Laurea specialistica (LS);

*c)* Diploma di specializzazione (DS);

*d)* Dottorato di ricerca (DR);

*e)* Ogni altro titolo previsto dalle leggi.

Sulla base di apposite convenzioni, l'Università di Pavia rilascia i titoli di studio di cui sopra, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 509/1999, l'Università rilascia i titoli di diploma universitario e di diploma di laurea agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore degli ordinamenti didattici emanati sulla base del decreto ministeriale stesso.

Nel regolamento didattico di Ateneo sono elencati i titoli di studio rilasciati e le facoltà e scuole presso le quali sono attivati i relativi corsi di studio.

I corsi per il conseguimento dei titoli di studio possono essere organizzati anche mediante accordi con altre università, istituti universitari italiani e stranieri e con collegi universitari pavesi.

Art. 32.
Comma 3.

*(Facoltà e scuole)*

Le facoltà sono responsabili della programmazione e della destinazione delle risorse per la didattica assicurandone la più efficiente

utilizzazione nell'ambito dei corsi di laurea e di laurea specialistica loro afferenti e nel quadro delle decisioni degli organi di governo dell'Università. Le facoltà organizzano e gestiscono le attività didattiche con il concorso dei dipartimenti è delle altre strutture previste nello statuto e nei regolamenti.

Art. 33.

*(Organi della facoltà)*

Sono organi della facoltà il preside ed il consiglio di facoltà.

Per il migliore svolgimento dei compiti assegnati, il consiglio di facoltà puà deliberare la costituzione di un consiglio di presidenza e di commissioni permanenti.

Presso ogni facoltà è istituita una commissione per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche presso le competenti strutture e composta pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. La composizione ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento di facoltà.

Art. 36.
Comma 1, lettere *b), e), h), n).*

*(Consiglio di facoltà - Attribuzioni)*

Sono di competenza del consiglio di facoltà:

*b)* l'istituzione e la soppressione dei consigli didattici, nonché l'assunzione delle relative funzioni qualora i consigli non siano istituiti o vengano soppressi;

*f)* il coordinamento delle attività didattiche tra i corsi di laurea e di laurea specialistica afferenti alla facoltà, anche per quanto riguarda l'impiego dei personale, dei mezzi e delle attrezzature comunque resi disponibili;

*h)* la destinazione dei posti di ruolo ai settori scientifico-disciplinari e le modalità per la loro copertura, sentiti i consigli didattici;

*n)* l'eventuale nomina di comitati di consultazione composti da esponenti del mondo del lavoro esterni all'Università, che forniscano pareri sull'istituzione di nuovi corsi di studio e sulle modifiche degli ordinamenti didattici.

Art. 36.
Comma 3.

*(Consiglio di facoltà - Attribuzioni)*

Sono attribuiti al consiglio di facoltà i compiti spettanti al consiglio didattico, qualora nella facoltà sia attivato un solo corso di laurea.

Art. 38.
Comma 2.

*(Consiglio di presidenza)*

Del consiglio di presidenza fanno parte comunque il Preside di facoltà, che lo presiede, il preside vicario, ove nominato, ed i presidenti di consiglio didattico.

Art. 39.

*(Consigli didattici)*

Per ogni corso di studio viene costituito un consiglio didattico e viene designato un presidente.

Nel caso di più corsi di studio afferenti alla stessa classe ed alla stessa facoltà viene costituito un unico consiglio didattico, che sostituisce i consigli didattici dei singoli corsi di studio, di cui assume tutte le competenze.

Le facoltà possono costituire consigli didattici, cui afferiscono più classi.

Ogni consiglio didattico assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività del corso o dei corsi che ad esso fanno capo, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del consiglio di facoltà di afferenza e dei criteri dei regolamenti di pertinenza. Sono altresì compiti del consiglio didattico:

esaminare ed approvare i piani di studio seguiti dagli studenti per il conseguimento della laurea o della laurea specialistica;

coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento della laurea o della laurea specialistica;

formulare le proposte al consiglio di facoltà per la richiesta di professori a contratto;

presentare al consiglio di facoltà le richieste di attivazione di insegnamenti;

predisporre la valutazione periodica dell'organizzazione e dei risultati della didattica e proporre alla facoltà le azioni di miglioramento suggerite dall'attività di valutazione;

proporre o esprimere pareri al consiglio di facoltà in merito:

*a)* alle modifiche regolamentari attinenti il corso di laurea o di laurea specialistica;

*b)* alla programmazione ed alla destinazione di nuovi posti in organico di professori di ruolo e di ricercatori;

esercitare tutte le attribuzioni ad esso demandate dallo statuto e dai regolamenti. La composizione ed il funzionamento dei singoli consigli didattici sono disciplinati da uno specifico regolamento, che tiene anche conto del relativo livello di aggregazione e comunque nel rispetto dei principi generali dello statuto e del regolamento generale di Ateneo.

Nel caso di corsi interfacoltà, i relativi consigli didattici rispondono direttamente al senato accademico, nel rispetto degli obblighi di informazione delle facoltà partecipanti, previsti dall'apposito regolamento.

Nel caso di corsi interateneo, il relativo funzionamento è regolato da specifica convenzione tra gli atenei partecipanti.

Art. 40.

*Soppresso*

Art. 41.

*Soppresso*

Art. 43.
Comma 4.

*(Scuole di specializzazione)*

Per quanto riguarda le funzioni del consiglio e del direttore si applicano, in via analogica ed in quanto compatibili, le norme relative ai consigli didattici.

Art. 44.
Comma 1, punto n. 3.

*(Il dipartimento)*

... il dipartimento:

concorre allo svolgimento delle attività didattiche alle quali fornisce risorse umane, logistiche e strumentali, d'intesa con le facoltà ed i corsi di laurea e di laurea specialistida, le scuole di specializzazione e le altre strutture didattiche attivate.

Art. 45.
Comma 1.

*(L'istituto)*

L'Istituto è una struttura nella quale sono svolte, in collaborazione con la Facoltà e le altre strutture didattiche, attività di insegnamento richieste per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università, secondo quanto stabilito dallo statuto e, anche in collaborazione con altri istituti e dipartimenti, le attività di ricerca concernenti le discipline afferenti all'istituto stesso.

Art. 76.

*(Facoltà di musicologia)*

La scuola di paleografia e filologia musicale assume la denominazione di facoltà di musicologia.

Art. 82.
Comma 2.

*(Modifiche allo statuto)*

Le modifiche dello statuto sono emanate con decreto rettorale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione.

**01A4757**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Comunicato relativo all'indizione del *referendum* sulla legge costituzionale per il federalismo

Si comunica che il Governo, sulla base di quanto convenuto nella riunione del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2001, ha stabilito che all'indizione del *referendum* confermativo della legge costituzionale sul federalismo potrà procedersi entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dei tre mesi stabiliti dall'art. 138 della Costituzione (prevista per il 12 giugno prossimo) così da consentire all'apposito Comitato di cittadini di promuovere ed eventualmente completare la raccolta delle 500.000 firme prescritte.

**01A4975**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/B.27254-XV.J(3228) del 3 aprile 2001, l'esplosivo denominato «soluzione di nitroglicerina al 10% in etanolo», che la «Italiana Laboratori Bouty S.p.a.», con sede legale in Milano intende importare dalla Société Suisse des Explosifs - Svizzera, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo «A» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0144, 1.1D.

**01A4777**

### Provvedimenti concernenti enti locali in condizioni di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Arpaise (Benevento) con deliberazione n. 11 del 30 marzo 1999, esecutiva ai sensi di legge ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento prevista dall'art. 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (ora articolo 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999 è stato nominato il commissario straordinario di liquidazione nella persona del dott. Giancarlo Verde per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Benevento, con nota n. 263/3° Settore del 13 febbraio 2001, ha fatto presente il commissario suddetto dott. Giancarlo Verde è stato nominato e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Raffaele Barbato.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2001 il dott. Raffaele Barbato è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (ora articolo 252 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Giancarlo Verde.

**01A4856**

### Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, con sede in Napoli.

**01A4813**

### Riconoscimento della personalità giuridica dell'Arciconfraternita della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo e degli agonizzanti, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Arciconfraternita della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo e degli agonizzanti, con sede in Roma.

**01A4814**

### Riconoscimento della personalità giuridica dello Studio teologico S. Paolo, in Catania

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 aprile 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica dello Studio teologico S. Paolo, con sede in Catania.

**01A4812**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 3 maggio 2001*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,8903 |
| Yen giapponese | 108,24 |
| Corona danese | 7,4646 |
| Lira Sterlina | 0,62220 |
| Corona svedese | 9,1180 |
| Franco svizzero | 1,5419 |
| Corona islandese | 91,09 |
| Corona norvegese | 8,0990 |
| Lev bulgaro | 1,9476 |
| Lira cipriota | 0,57847 |
| Corona ceca | 34,635 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 267,30 |
| Litas lituano | 3,5616 |
| Lat lettone | 0,5593 |
| Lira maltese | 0,4024 |
| Zloty polacco | 3,5243 |
| Leu romeno | 25182 |
| Tallero sloveno | 216,5632 |
| Corona slovacca | 43,357 |
| Lira turca | 1039000 |
| Dollaro australiano | 1,7078 |
| Dollaro canadese | 1,3656 |
| Dollaro di Hong Kong | 6,9436 |
| Dollaro neozelandese | 2,1117 |
| Dollaro di Singapore | 1,6208 |
| Won sudcoreano | 1152,94 |
| Rand sudafricano | 7,1833 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

*Cambi del giorno 4 maggio 2001*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,8939 |
| Yen giapponese | 108,19 |
| Corona danese | 7,4651 |
| Lira Sterlina | 0,62260 |
| Corona svedese | 9,1353 |
| Franco svizzero | 1,5434 |
| Corona islandese | 91,91 |
| Corona norvegese | 8,0925 |
| Lev bulgaro | 1,9479 |
| Lira cipriota | 0,57827 |
| Corona ceca | 34,630 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 262,24 |
| Litas lituano | 3,5748 |
| Lat lettone | 0,5607 |
| Lira maltese | 0,4029 |
| Zloty polacco | 3,5347 |
| Leu romeno | 25285 |
| Tallero sloveno | 216,4874 |
| Corona slovacca | 43,252 |
| Lira turca | 1020720 |
| Dollaro australiano | 1,7157 |
| Dollaro canadese | 1,3686 |
| Dollaro di Hong Kong | 6,9718 |
| Dollaro neozelandese | 2,1145 |
| Dollaro di Singapore | 1,6294 |
| Won sudcoreano | 1154,92 |
| Rand sudafricano | 7,2040 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**01A5074 - 01A5075**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

## Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Asa '95 Fatro»

*Estratto decreto n. 65 dell'11 aprile 2001*

Con decreto n. 65 dell'11 aprile 2001 è stata sospesa, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale per uso veterinario:

ASA '95 FATRO:

busta da 1 kg, A.I.C. n. 102372012;

barattolo da 1 kg, A.I.C. n. 102372024;

busta da 3 kg, A.I.C. n. 102372036.

Motivo della sospensione: su rinuncia della società Fatro S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

**01A4776**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lasix Vet»

*Estratto provvedimento n. 74 del 3 aprile 2001*

Oggetto: specialità medicinale LASIX VET.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V - Boxmeer (Olanda).

Confezioni:

2 blister da 10 cps da 10 mg cad. - A.I.C. n. 100067040;

2 blister da 10 cps da 40 mg cad. - A.I.C. n. 100067038;

1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100067014;

5 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 100067026.

Richiesta variazione della denominazione della specialità medicinale.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione in «Dimazon».

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la denominazione.

I lotti della specialità medicinale prodotti con la precedente denominazione «Lasix Vet» possono essere mantenuti in commercio sino al 31 maggio 2001.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A4775**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gammacoli»

*Estratto provvedimento n. 75 del 5 aprile 2001*

Specialità medicinale per usoo veterinario GAMMACOLI colistina metansulfonato+gammaglobuline bovine nelle confezioni: 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 102152016.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia - Via Nettunense, km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione.

È autorizzata la produzione delle specialità in questione anche presso l'officina farmaceutica della ditta Intervet international B.V - Boxmeer (Olanda).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A4774**

## Revoca della registrazione del presidio medico-chirurgico «Shampoo Map»

Con il decreto n. 800.5/R.P.202/D10 del 19 aprile 2001 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio medico-chirurgico:

SHAMPOO MAP - registrazione n. 10673.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco S.p.a., titolare della registrazione.

**01A4816**

**Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano**

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D103 del 20 aprile 2001 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

ENTEROVACCINO ISI:
3 compresse 200 mg - 013370 010;
6 compresse 200 mg - 013370 022.

HAIMAPERTUS:
IM 1 flacone 2 ml 16% - 023313 012.

HAIMARAB:
IM 1 flaconcino 2 ml 300 UI - 027124 015.

HAIMA PAROT:
flaconcino iniettabile 2 ml - 025171 012.

HAIMATETANUS:
IM soluzione 1 flac. 250 UI 2 ml - 023335 019;
IM soluzione 1 flac. 500 UI 2 ml - 023335 021.

IMMUNOENDOZIG:
1 flacone liof. 250 UI + solv. 5 ml - 029684 014;
1 flacone liof. 1000 UI + solv. 20 ml - 029684 026;
1 flacone liof. 2500 UI + solv. 50 ml - 029684 038.

IMMUNOPAROT:
IM 1 flacone 2 ml - 022546 016.

IMMUNOPERTOX:
IM flacone 2 ml - 022545 014.

IMMUNOROS:
IM 1 flac. 2 ml 16% - 022861 013;
IM 1 flac. 10 ml 16% - 022861 025.

IMMUNOZIG:
IM flacone 2 ml - 027086 014;
IM flacone 5 ml - 027086 026.

INTRAZIG:
IM fiala 2 ml - 027085 036;
IM fiala 5 ml - 027085 048.

PLASMAVIRAL:
iniettabile flacone 50 ml 5% - 023065 016;
iniettabile flacone 100 ml 5% - 023065 028;
iniettabile flacone 250 ml 5% - 023065 030.

CALOCICLINA:
8 confetti 250 mg - 018634 016;
16 confetti 250 mg - 018634 028;
8 capsule 250 mg - 018634 042;
16 capsule 250 mg - 018634 055.

FATT. UMANO ANTIEMOF. TRATTATO:
IV 1 flacone 20 ml 100 UI - 023554 076;
IV 1 flacone 20 ml 250 UI - 023554 088;
IV 1 flacone 20 ml 500 UI - 023554 090.

FIBRINOMER:
IV fl 1 g + 5 fl 50 ml - 017806 023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

**01A4815**

**Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano**

Con il decreto n. 800.5/R.M.27/D104 del 20 aprile 2001 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

BI NEVRIL PLUS:

3 fiale liof. + 3 f solv. 2 ml - 020828 036;

5 fiale liof. + 5 f solv. 2 ml - 020828 048.

UMAN GAL E:

IM 5 fl 3 ml - 022544 011.

UMAN FIBRIN:

IV fl + f 100 ml - 023732 011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farma Biagini S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

**01A4817**

**Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluothane»**

Con decreto n. 800.5/R.M.762/D105 del 24 aprile 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specilaità medicinale, nelle confezioni indicate:

FLUOTHANE anestetico per inalazione 250 ml - A.I.C. n. 023813 025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Astrazeneca UK Limited, titolare della autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

**01A4912**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Euroservice soc. coop. a r.l.», in Campobasso**

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Euroservice soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso costutuita per rogito dott. Delli Veneri Silvestro in data 13 gennaio 1997, rep. n. 123136 che dagli accertamenti effettuati trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**01A4772**

**Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Coop. Na.Tur. soc. coop. a r.l.», in Campobasso**

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Coop.Na.Tur. soc. coop a r.l.», con sede in Campobasso costutuita per rogito dott. De Socio Michelangelo in data 7 marzo 1989, rep. n. 102341, che dagli accertamenti effettuati trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civilec.c. senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**01A4773**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Nuova intestazione alla concessione mineraria «Fornatta»**

Con decreto distretturale 30 novembre 2000 è intestata la concessione mineraria per feldspati denominata «Fornatta», in territorio del comune di Curino (Biella), alla società Minerali industriali S.p.a. con sede legale ed amminsitrativa ora trasferita in piazza Martiri della Libertà n. 4 - Novara, in persona dell'amministratore delegato geom. Lodovico Ramon, nato a Pozzoleone (Vicenza) il 23 settembre 1950 e residente in Brusnengo (Biella), via Curino n. 56.

**01A4689**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651104/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77